SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

CIRCOLARI

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero delle politiche agricole e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. Chiappetta Hanz Giovanni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicazione del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Chiappetta Hanz Giovanni, nato il 24 luglio 1974 a Lecco (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counsellor Law» come attestato dal certificato rilasciato dalla Suprema corte del Tribunale dello Stato di New York (U.S.A.) il 26 ottobre 2004 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Milano nel dicembre 1999;

Considerato inoltre che il sig. Chiappetta ha conseguito un «Master of Lawas in Comparative Legal Studies» presso la «Pace University» dello Stato di New York nel maggio 2001;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nell'ottobre 2004;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Chiappetta Hanz Giovanni, nato il 24 luglio 1974 a Lecco (Italia), cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale;

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A03332

DECRETO 25 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Goni Maria de las Mercedes, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»

Vista l'istanza della sig.ra Goni Maria de las Mercedes, nata a Buenos Aires il 2 febbraio 1974, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciatura en Psicologia» presso l'«Universidad de Buenos Aires» il 12 novembre 1999, ha inoltre terminato il 2° anno corso di «specializzazione di servizio di psicologia» il 31 maggio 2004;

Considerato che l'istante è iscritto presso il «Ministerio de Salud y Accion Social» dal 21 gennaio 2000 matricola n. 30677;

Considerato inoltre che è iscritta presso il «Colegio de Psicologos Clinicos del Guayas Colepscli-G» del 17 novembre 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo degli Psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Bologna in data 19 gennaio 2005, con scadenza il 29 marzo 2005, per turismo;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Goni Maria de las Mercedes, nata a Buenos Aires il 2 febbraio 1974, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Psicologi», sez. A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002.

Roma, 25 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

05A03333

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 marzo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 22711 e n. 22279 del 7 marzo 2005, che hanno disposto per il 15 marzo 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 92 e 365 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 22711 e n. 22279 del 7 marzo 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2005;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2005 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,485 per i B.O.T. a 92 giorni e a 97,807 per i B.O.T. a 365 giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 15.463.454,99 per i titoli a 92 giorni con scadenza 15 giugno 2005; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2006, ammonta a € 153.537.035,18 per i titoli a 365 giorni con scadenza 15 marzo 2006.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,547 ed a 99,234 per i B.O.T. a 92 giorni, a 98,048 ed a 96,848 per i B.O.T. a 365 giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2005

p. Il direttore generale: CANNATA

05A03439

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 marzo 2005.

Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati», con particolare riguardo agli articoli 1 e 3, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti»;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emoderivati» e sue successive integrazioni e modificazioni;

Vista la raccomandazione R(95)15 del Consiglio di Europa, adottata dal Comitato dei Ministri il 12 ottobre 1995, e le allegate linee guida sulla «Preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti» e loro successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 29 giugno 1998, sulla «Idoneità dei donatori di sangue e di plasma e la verifica delle donazioni di sangue nella Comunità europea» (98/463/CE);

Vista la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE;

Vista la direttiva 2004/33/CE della Commissione del 22 marzo 2004 che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 1997, recante «Autorizzazione n. 2/1997, al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la circolare n. 61, del 19 dicembre 1986, della Direzione generale degli ospedali avente per oggetto «Periodo di conservazione della documentazione sanitaria presso le Istituzioni sanitarie pubbliche e private di ricovero e cura»;

Ravvisata la necessità di modificare, aggiornandolo, detto decreto ministeriale 26 gennaio 2001;

Sentito il parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale reso nella seduta del 21 settembre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 3 febbraio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'articolato concernente i protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti, composto da 17 articoli e da 8 allegati, uniti al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.

2. Il presente decreto, predisposto anche in attuazione della direttiva 2004/33/CE della Commissione del 22 marzo 2004, è soggetto a revisione con cadenza almeno biennale da parte della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, sentito l'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le società scientifiche di settore, accogliendo le indicazioni formulate dagli organismi comunitari e internazionali finalizzate alla

più elevata qualità possibile del sangue e dei suoi prodotti, in rapporto alla sicurezza del donatore e del ricevente.

3. L'allegato n. 1 riporta la terminologia comune relativa al donatore di sangue e al sangue e ai suoi prodotti.

TITOLO I

INFORMAZIONE E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 2.

Sensibilizzazione e informazione del candidato donatore

1. Le Associazioni e le Federazioni dei donatori volontari di sangue e le strutture trasfusionali collaborano per porre a disposizione di tutti i candidati donatori di sangue e/o di emocomponenti, ai fini della loro sensibilizzazione e informazione, materiale educativo accurato e comprensibile sulle caratteristiche essenziali del sangue, degli emocomponenti e dei prodotti emoderivati e sui notevoli benefici che i pazienti possono ricavare dalla donazione.

Dal predetto materiale si devono evincere:

a) i motivi per i quali vengono effettuati la compilazione del questionario, l'anamnesi, l'esame obiettivo, l'accertamento dei requisiti fisici e le indagini per la validazione biologica delle donazioni;

b) le informazioni sul rischio che malattie infettive possono essere trasmesse attraverso il sangue e i suoi prodotti;

c) il significato delle espressioni: consenso informato, autoesclusione, esclusione temporanea e permanente;

d) i motivi per cui non devono donare sangue coloro ai quali la donazione potrebbe provocare effetti negativi sulla propria salute;

e) i motivi per cui non devono donare sangue coloro che così facendo metterebbero a rischio la salute dei riceventi la donazione, come il caso di coloro che hanno comportamenti sessuali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive o sono affetti da infezione da virus HIV/AIDS e/o da epatite o sono tossicodipendenti o fanno uso non prescritto di sostanze farmacologiche per via IM, EV o tramite altri strumenti in grado di trasmettere gravi malattie infettive, comprese sostanze stupefacenti, steroidi o ormoni a scopo di culturismo fisico;

f) le informazioni specifiche sulla natura delle procedure di donazione e sui rischi collegati per coloro che intendano partecipare ai programmi di donazione di sangue intero o di emocomponenti mediante aferesi;

g) la possibilità di porre domande in qualsiasi momento della procedura;

h) la possibilità di ritirarsi o di rinviare la donazione per propria decisione in qualunque momento della procedura;

i) l'assicurazione che, qualora i test ponessero in evidenza eventuali patologie, il donatore sarà informato a cura della struttura trasfusionale e la sua donazione non utilizzata;

j) i motivi per cui e necessario che il donatore comunichi tempestivamente al personale della struttura trasfusionale, ai fini della tutela della salute dei pazienti trasfusi, eventuali malattie insorte subito dopo la donazione, con particolare riferimento all'epatite virale, in ogni sua forma.

Art. 3.

Tutela della riservatezza

1. Il personale sanitario delle strutture trasfusionali e di raccolta è tenuto:

a) a garantire che il colloquio con il candidato donatore sia effettuato nel rispetto della riservatezza;

b) ad adottare tutte le misure volte a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti la salute fornite dal candidato donatore e dei risultati dei test eseguiti sulle donazioni, nonché nelle procedure relative ad indagini retrospettive, qualora si rendessero necessarie;

c) a garantire al donatore la possibilità di richiedere al personale medico della struttura trasfusionale o di raccolta di non utilizzare la propria donazione, tramite una procedura riservata di autoesclusione;

d) a comunicare al donatore qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la valutazione predonazione e/o negli esami di controllo.

TITOLO II

IDONEITÀ ALLA DONAZIONE

Art. 4.

Criteri generali per la selezione del donatore di sangue ed emocomponenti

1. Presso ogni struttura trasfusionale e di raccolta, verificata la volontà del candidato donatore di effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti, deve essere attuata una procedura di selezione che ne garantisca l'idoneità.

2. La procedura di cui al comma precedente si articola come di seguito:

accertamento dell'identità del candidato donatore e compilazione del questionario;

valutazione delle condizioni generali di salute del candidato donatore;

accertamento dei requisiti fisici per l'accettazione;

definizione del giudizio di idoneità alla donazione;

acquisizione del consenso informato alla donazione e al trattamento dei dati personali.

3. L'allegato n. 2 al presente decreto riporta il modello base di riferimento per lo schema di cartella sanitaria del donatore da compilare ad ogni donazione.

Art. 5.

Identificazione del candidato donatore e compilazione del questionario

1. Il medico responsabile della selezione, o personale sanitario appositamente formato operante sotto la responsabilità del predetto, accertata l'identità del candidato donatore, raccoglie i dati anamnestici necessari alla valutazione dell'idoneità sulla base del questionario di cui all'allegato n. 2, parte A, predisposto tenendo conto dei criteri di esclusione, permanente e temporanea, del candidato donatore ai fini della protezione della sua salute e di quella del ricevente, così come individuati rispettivamente negli allegati n. 3 e 4 al presente decreto.

2. Le domande che compongono il questionario, espressamente predeterminate in modo da risultare semplici e di facile comprensione al fine di ottenere risposte precise e veritiere, sono volte a verificare che il candidato donatore abbia effettivamente compreso le informazioni contenute nel materiale informativo di cui all'art. 2 del presente decreto, garantendo allo stesso la possibilità di richiedere, in qualsiasi momento, al personale medico della struttura trasfusionale o di raccolta una procedura riservata di autoesclusione.

3. Il questionario, compilato in ogni sua parte, va sottoscritto dal candidato donatore e dal sanitario che ha effettuato l'intervista.

4. Il predetto questionario va completato con l'annotazione dei dati anamnestici rilevanti e ad ogni donazione successiva aggiornato con raccordi anamnestici.

Art. 6.

Valutazione delle condizioni generali di salute del donatore

1. Mira ad evidenziare le condizioni generali di salute del candidato donatore con particolare attenzione a stati quali debilitazione, iponutrizione, edemi, anemia, ittero, cianosi, dispnea, instabilità mentale, intossicazione alcolica, uso di stupefacenti ed abuso di farmaci.

2. I risultati della valutazione vengono riportati nella cartella sanitaria del donatore di cui all'allegato n. 2, parte B.

Art. 7.

Accertamento dei requisiti fisici per l'accettazione del candidato donatore

1. Preliminarmente ad ogni donazione, il medico responsabile della selezione accerta che il candidato donatore di sangue intero o di emocomponenti mediante aferesi possegga i requisiti fisici indicati rispettivamente negli allegati n. 5 e n. 6 al presente decreto.

2. Il medico sopraindicato, secondo il proprio giudizio, può prescrivere l'esecuzione di ulteriori indagini cliniche, di laboratorio e strumentali volte ad accertare l'idoneità del candidato donatore alla donazione.

3. I dati rilevati e i risultati delle indagini eseguite, con riferimento ai commi precedenti, vanno annotati nella cartella sanitaria del donatore, allegato n. 2, parte C.

Art. 8.

Definizione del giudizio di idoneità alla donazione

1. Il medico responsabile della selezione, accertata l'identità del candidato donatore, acquisiti e valutati i dati anamnestici nel rispetto dei criteri di esclusione permanente e temporanea di cui ai precitati allegati n. 3 e n. 4, valutate le condizioni generali di salute del donatore, accertato il possesso dei requisiti fisici per l'accettazione del candidato donatore e tenendo anche conto, ove disponibili, di dati clinici e di laboratorio relativi a precedenti donazioni, esprime formalmente il giudizio di idoneità alla donazione.

2. Il giudizio di idoneità, comprensivo della indicazione al tipo di donazione, deve essere espresso ad ogni donazione e riportato nella cartella sanitaria del donatore, allegato n. 2, parte D.

Art. 9.

Consenso informato alla donazione e al trattamento dei dati personali

1. Espletate le procedure finalizzate alla definizione del giudizio di idoneità, il medico responsabile della selezione richiede al candidato donatore, preventivamente e debitamente informato, di esprimere il proprio consenso alla donazione e al trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sottoscrivendo l'apposito modulo riportato nello schema di cartella sanitaria del donatore, allegato n. 2, parte E.

2. Dal modulo di consenso informato deve risultare chiaramente la dichiarazione, da parte del candidato donatore, di aver visionato il materiale informativo di cui all'art. 2 del presente decreto e di averne compreso compiutamente il significato; di aver risposto in maniera veritiera ai quesiti posti nel questionario, essendo stato correttamente informato sul significato delle domande in esso contenute; di essere consapevole che le informazioni fornite sul proprio stato di salute e sui propri stili di vita costituiscono un elemento fondamentale per la propria sicurezza e per la sicurezza del ricevente il sangue donato; di aver ottenuto una spiegazione dettagliata e comprensibile sulla procedura di prelievo proposta e di essere stato posto in condizione di fare domande ed eventualmente di rifiutare il consenso; di non aver donato sangue o emocomponenti nell'intervallo minimo di tempo previsto per la procedura di donazione proposta; di sottoporsi volontariamente alla donazione e che nelle 24 ore successive alla donazione non svolgerà attività o hobby rischiosi.

3. Il consenso informato è prescritto per ogni tipo di donazione: sangue intero, emocomponenti mediante aferesi, cellule staminali periferiche nonché cellule cordonali.

4. Per la donazione di cellule cordonali è prescritto altresì il consenso della madre mirato alla rinuncia alla conservazione del sangue cordonale ad esclusivo beneficio del neonato in qualsiasi momento della sua vita.

TITOLO III

ESAMI OBBLIGATORI AD OGNI DONAZIONE E CONTROLLI PERIODICI

Art. 10.

Validazione biologica delle unità di sangue e/o di emocomponenti

1. Ad ogni donazione il donatore viene obbligatoriamente sottoposto agli esami di laboratorio di cui all'allegato n. 7, parte A e B, volti ad escluderne la positività degli indicatori delle malattie trasmissibili e ad individuarne le principali caratteristiche immunoematologiche.

2. L'eventuale positività di campioni di sangue alla prova di verifica iniziale, relativa alle indagini per le malattie trasmissibili, rende obbligatoria la ripetizione delle analisi tenendo conto dell'algoritmo di cui all'allegato n. 8.

3. I risultati delle indagini di cui ai commi precedenti vengono riportati nella cartella sanitaria del donatore, allegato n. 2, parte F.

Art. 11.

Esami per il donatore periodico

1. Ogni anno il donatore periodico viene sottoposto, oltre che agli esami di cui al precedente art. 10, agli esami indicati nell'allegato n. 7, parte C, finalizzati alla valutazione del suo stato generale di salute; i relativi risultati vanno annotati nella cartella sanitaria del donatore, allegato n. 2, parte F.

TITOLO IV

DONAZIONE DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE

Art. 12.

Donazione di cellule staminali emopoietiche periferiche

1. Il candidato donatore di cellule staminali emopoietiche periferiche deve possedere gli stessi requisiti previsti per l'idoneità alla donazione di sangue intero e deve inoltre essere valutato per i rischi connessi alle procedure di prelievo da un medico esperto in medicina trasfusionale oltre che dal medico curante del ricevente (per il donatore allogenico).

2. In particolari situazioni di necessità e per specifiche esigenze cliniche possono essere adottati criteri di idoneità diversi, a giudizio del medico esperto in medicina trasfusionale, nel rispetto comunque del criterio della massima tutela a protezione della salute del donatore.

3. Il candidato donatore autologo o allogenico di cellule staminali periferiche deve essere indagato per i marcatori di malattie infettive trasmissibili non oltre trenta giorni prima della donazione.

Art. 13.

Donazione di cellule staminali da cordone ombelicale

1. La candidata donatrice di sangue da cordone ombelicale deve essere persona sana; la procedura per l'accertamento della idoneità deve comprendere l'anamnesi familiare di entrambi i genitori del neonato, con particolare riguardo alla esistenza di malattie ereditarie.

2. La candidata donatrice deve essere sottoposta ai test per le malattie infettive trasmissibili non oltre trenta giorni prima della donazione; detti test debbono essere ripetuti tra i sei e dodici mesi dall'avvenuta donazione. La gravidanza deve essere stata normale; il neonato deve essere scrupolosamente controllato alla nascita, prima della raccolta del sangue, e obbligatoriamente sottoposto a controllo medico tra i sei e i dodici mesi di età per evidenziare la presenza di eventuali malattie genetiche prima che il sangue cordonale sia utilizzato.

TITOLO V

REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI

Art. 14.

Tracciabilità della donazione

1. Presso ogni struttura trasfusionale deve essere predisposto un sistema di registrazione e di archiviazione dati che consenta di ricostruire il percorso di ogni unità di sangue o emocomponenti, dal momento del prelievo fino alla sua destinazione finale.

2. I dati anagrafici, clinici e di laboratorio devono essere registrati e aggiornati in uno schedario donatori gestito in modo elettronico o manuale. Detto schedario deve essere tenuto in modo da:

a) contenere cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, se diverso dalla residenza, recapito telefonico, Associazione o Federazione di volontariato di appartenenza del donatore (ed eventualmente anche recapito telefonico del posto di lavoro, codice fiscale e sanitario);

b) garantire l'identificazione univoca, proteggere l'identità del donatore, con particolare riferimento alla disciplina sulla tutela dei dati, quanto a riservatezza e sicurezza, facilitando al tempo stesso la tracciabilità della donazione;

c) consentire l'introduzione di informazioni riguardanti eventuali reazioni avverse del donatore alla

donazione, i motivi che ne sconsigliano l'effettuazione, temporaneamente o permanentemente, sempre nel rispetto della riservatezza.

3. Le operazioni di registrazione vanno effettuate immediatamente dopo che sia stata ultimata ogni singola fase di lavoro, devono essere leggibili e consentire l'identificazione dell'operatore che deve siglare ogni singola fase eseguita, compresa quella relativa alla conservazione delle registrazioni.

4. Nel caso di reazioni avverse correlate alla trasfusione nel ricevente, deve essere possibile attraverso il precitato schedario risalire al donatore e verificare i risultati di tutte le indagini compiute ed il relativo giudizio finale.

Art. 15.

Conservazione delle registrazioni

1. La documentazione che consente di ricostruire il percorso di ogni unità di sangue o emocomponenti, dal momento del prelievo fino alla sua destinazione finale, il modulo di consenso informato relativo a ciascuna donazione (autologa ed allogenica) nonché i risultati delle indagini di validazione prescritte dalla normativa vigente su ogni unità di sangue o emocomponenti, debbono essere conservati per trenta anni;

2. Le registrazioni dei risultati riguardanti la determinazione del gruppo sanguigno AB0 ed Rh, delle eventuali difficoltà riscontrate nella tipizzazione, della presenza di anticorpi irregolari, delle reazioni trasfusionali, nonché delle prove di compatibilità pretrasfusionali, ove eseguite, debbono essere conservate per quindici anni.

3. Le registrazioni relative alla temperatura di conservazione del sangue e degli emocomponenti, ai controlli di sterilità, e ai controlli di qualità su emocomponenti, reagenti, strumentazione ed esami di laboratorio, debbono essere conservate per dodici mesi.

TITOLO VI

ALTRE MISURE

Art. 16.

Programmi di prevenzione ed educazione sanitaria

1. Le iniziative di educazione sanitaria e le indagini eseguite ai fini della tutela della salute dei donatori e della sicurezza dei riceventi, rappresentano un significativo riferimento epidemiologico per la realizzazione di alcuni tra i principali obiettivi della programmazione sanitaria nazionale quali promuovere comportamenti e stili di vita per la salute e contrastare le principali patologie. A tale fine le regioni con il supporto delle strutture trasfusionali esistenti sul proprio territorio, promuovono iniziative di prevenzione ed educazione sanitaria sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni.

2. Le strutture trasfusionali assicurano adeguata consulenza al candidato donatore o al donatore la cui donazione e stata rinviata.

3. La struttura trasfusionale che accerti su un donatore la sieroconversione per malattie virali trasmissibili con la trasfusione di sangue o di emocomponenti deve informare il donatore e darne tempestiva notifica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, all'autorità sanitaria competente per gli adempimenti conseguenti.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire da tale data è abrogato il decreto ministeriale 26 gennaio 2001.

Roma, 3 marzo 2005

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 305

ALLEGATO 1

Terminologia comune

Donatore: persona sana che dona volontariamente sangue o emocomponenti a fini terapeutici.

Candidato donatore: persona che si presenta presso una unità di raccolta o una struttura trasfusionale e dichiara di voler donare sangue o emocomponenti.

Donatore alla prima donazione: persona che dona sangue o emocomponenti per la prima volta.

Donatore periodico: persona che dona abitualmente sangue o emocomponenti (almeno una volta negli ultimi due anni).

Sangue e suoi prodotti:

sangue: unirà di sangue intero allogenico o autologo;

emocomponenti: prodotti ricavati dal frazionamento del sangue con mezzi fisici semplici o con aferesi;

farmaci plasmaderivati: farmaci estratti dal plasma mediante processo di lavorazione industriale.

ALLEGATO 2

Schema di cartella sanitaria del donatore di sangue e/o emocomponenti

PARTE A

Dati anagrafici del donatore

Nome e cognome ....
luogo e data di nascita .... sesso M F
residente a .... via..

Questionario

È attualmente in buona salute?....

Ha sofferto o soffre di malattie allergiche, autoimmuni, dell'apparato respiratorio, gastrointestinale, osteoarticolare, tumori maligni, tubercolosi, diabete, convulsioni e/o svenimenti, attacchi epilettici, episodi febbrili o sindromi influenzali, malattie cardiovascolari, ipertensione, malattie infettive, ittero e/o epatite, malattie renali, ematologiche, reumatiche, tropicali?.... ....

Ha avuto gravidanza o interruzione di gravidanza?.... Quando?........

È in gravidanza?....

Sta facendo terapie farmacologiche o è in cura dal suo medico?....

Ha ingerito di recente (meno di 5 giorni) aspirina o altri analgesici?....

Ha notato perdita ingiustificata di peso negli ultimi tempi?....

Ha sofferto di febbri di natura ignota?....

Ha notato ingrossamento delle ghiandole linfatiche?....

È dedito all'alcool?....

È stato recentemente sottoposto a vaccinazioni? .... Quale?.... Quando?....

Ha letto e compreso le informazioni sull'AIDS, l'epatite virale e le altre malattie trasmissibili?....

Ha mai assunto sostanze stupefacenti?....

Ha mai avuto comportamenti sessuali a rischio di trasmissione di malattie infettive?....

È mai risultato positivo ai test per l'epatite B e/o C e per l'AIDS?....

Ha mai avuto rapporti sessuali con un partner risultato positivo ai test per l'epatite B e/o C e/o per l'AIDS?....

In famiglia vi sono stati casi di malattia di Creutzfeldt Jakob, di insonnia familiare mortale, di demenza, di encefalopatie spongiformi?....

Ha ricevuto somministrazioni di ormoni della crescita o di estratti ipofisari?....

Ha recentemente fatto viaggi ed ha soggiornato all'estero?.... Dove?....

Quando?.... Per quanto tempo?....

Le è mai stato indicato di non donare sangue?....

È mai stato sottoposto a trapianto di organi, tessuti o di cellule?........ Quando?....

Dall'ultima donazione e comunque negli ultimi quattro mesi:

È stato sottoposto ad interventi chirurgici?.... Quale?.... Quando?....

Ha effettuato indagini endoscopiche?....

Ha effettuato procedure che comportino l'uso di catetere?....

Ha effettuato cure odontoiatriche?....

Si è sottoposto a tatuaggi?....

Si è sottoposto a foratura delle orecchie o di altra parte del corpo?....

Si è sottoposto ad agopuntura?....

È stato sottoposto a trasfusione di sangue o di emocomponenti o a somministrazione di emoderivati?....

Si è ferito accidentalmente con una siringa o altri strumenti contaminati dal sangue?....

È stato accidentalmente esposto ad una contaminazione delle mucose con il sangue?....

Ha attività o hobby rischiosi?....

Da quante ore ha effettuato l'ultimo pasto?

PARTE B

Valutazione delle condizioni di salute del candidato donatore

....
....

Note anamnestiche rilevanti/raccordo anamnestico ....
....

PARTE C

Requisiti fisici per l'accettazione del candidato donatore

Sangue intero.

Età.... Peso (Kg).... Pressione arteriosa (mmHg) max.... min.... Frequenza (batt/min)....

Emoglobina (g/dl) .... Ematocrito (%) ....

Emocomponenti

Età.... Peso (Kg).... Pressione arteriosa (mmHg) max.... min.... Frequenza (batt/min)....

Emoglobina (g/dl) .... Ematocrito (%) ....

Protidemia (g/dl) .... Quadro elettroforetico ....

Piastrine (/mmc) .... PT(%)............................

PTT(sec)........................... Leucociti (/mmc) ....

Volume complessivo emocomponenti raccolti (ml)....................

Hb post-donazione (g/dl) ....

Piastrine post-donazione (/mmc) ....

Altri esami a giudizio del medico:

ECG..

RX torace ....

Altro..

PARTE D

Giudizio di idoneità

Idoneo alla donazione di ....

Volume proposto per la donazione (ml) ....

Sospeso temporaneamente per i seguenti motivi ....

Periodo di sospensione ....

Prossimo controllo ....

Sospeso definitivamente per i seguenti motivi ....

Firma del medico responsabile della selezione ....

PARTE E

Consenso alla donazione e al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto dichiara di aver visionato il materiale informativo sull'AIDS ed altre malattie infettive trasmissibili e di averne compreso compiutamente il significato, di aver risposto in maniera veritiera ai quesiti posti nel questionario, essendo stato correttamente informato sul significato delle domande in esso contenute, di essere consapevole che le informazioni fornite sul proprio stato di salute e sui propri stili di vita costituiscono un elemento fondamentale per la propria sicurezza e per la sicurezza del ricevente il sangue donato, di aver ottenuto una spiegazione dettagliata e comprensibile sulla procedura di prelievo proposta, di essere stato posto in condizione di fare domande ed eventualmente di rifiutare il consenso, di non aver donato nell'intervallo minimo di tempo previsto per la procedura di donazione proposta, di sottoporsi volontariamente alla donazione e che nelle 24 ore successive alla donazione non svolgerà attività o hobby rischiosi.

Autorizza altresì il personale della struttura trasfusionale al trattamento dei propri dati personali e sanitari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Data ....

Firma del donatore ....

PARTE F

Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici

Esami obbligatori ad ogni donazione..

Esami immunoematologici ....

Esami per il donatore periodico..

ALLEGATO 3

Criteri di esclusione permanente e temporanea del candidato donatore ai fini della protezione della sua salute

Il candidato donatore affetto o precedentemente affetto da una delle sottoelencate patologie deve essere giudicato permanentemente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti per la tutela della propria salute:

Malattie autoimmuni	Ad esclusione della Malattia Celiaca purché il donatore segua una dieta priva di glutine.
Malattie cardiovascolari	Donatori con affezioni cardiovascolari in atto o pregresse ad eccezione di anomalie congenite completamente curate.
Malattie organiche del sistema nervoso centrale	Antecedenti di gravi malattie organiche del sistema nervoso centrale.
Neoplasie o malattie maligne	Eccetto cancro in situ con guarigione completa.
Tendenza anomala all'emorragia	Candidati donatori con antecedenti di coagulopatia congenita o acquisita importante.
Crisi di svenimenti e/o convulsioni	Convulsioni diverse da quelle febbrili infantili ad eccezione di quelle per le quali sono trascorsi 3 anni dall'ultima terapia anticonvulsiva senza ricadute.
Affezioni gastrointestinali, epatiche, urogenitali, ematologiche, immunologiche, renali, metaboliche o respiratorie	Candidati donatori con grave affezione attiva, cronica o recidivante.
Diabete	Se in trattamento con insulina.

Possono sussistere motivi per i quali è necessario, ai fini della protezione della salute del candidato donatore, rinviare la donazione; la decisione relativa alla durata del periodo di rinvio spetta al medico responsabile della selezione.

Il medico responsabile della selezione può avvalersi di consulenza specialistica prima della definizione del giudizio di non idoneità permanente alla donazione.

La gravidanza in atto costituisce motivo di esclusione temporanea per 1 anno dopo il parto e per 6 mesi dopo l'interruzione di gravidanza, eccettuate circostanze eccezionali e a discrezione del medico.

ALLEGATO 4

Criteri di esclusione permanente e temporanea del candidato donatore ai fini della protezione della salute del ricevente

Esclusione permanente.

Il candidato donatore affetto o precedentemente affetto da una delle sottoelencate patologie o condizioni deve essere dichiarato permanentemente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti ai fini della protezione della salute del ricevente:

CRITERI DI ESCLUSIONE PERMANENTE

Malattie infettive	— Epatite C — Epatite B (eccetto persone divenute HBsAg negative e HBsAb positive) — HIV1-2 — HTLV I/II — Babesiosi — Lebbra — Kala Azar (Leishmaniosi viscerale) — Tripanosoma Cruzi (M. di Chagas) — Sifilide — Epatite ad eziologia indeterminata.
Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile (TSE) (per es. Morbo di Creutzfeld - Jakob, nuova variante del Morbo di Creutzfeldt-Jakob)	— Persone con antecedenti medici o familiari che comportano un rischio di contrarre TSE, compresi donatori che hanno subito il trapianto della cornea e/o della dura madre e/o che in passato sono stati curati con medicinali estratti da ghiandola Pituitaria umana; — candidati donatori che hanno soggiornato nel periodo dal 1980 al 1996 per più di 6 mesi cumulativi nel Regno Unito; — candidati donatori che hanno ricevuto trasfusioni allogeniche nel Regno Unito dopo il 1980.
Assunzione di sostanze farmacologiche	Ogni antecedente di uso non prescritto di sostanze farmacologiche per via IM, EV o tramite altri strumenti in grado di trasmettere gravi malattie infettive, comprese sostanze stupefacenti, steroidi o ormoni a scopo di culturismo fisico.
Riceventi xenotrapianti	
Comportamento sessuale	Persone il cui comportamento sessuale le espone ad alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili con il sangue.
Alcolismo cronico	

Esclusione temporanea.

In presenza di una delle sottoelencate patologie o condizioni il candidato donatore deve essere dichiarato temporaneamente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti per un periodo di tempo di durata variabile in funzione della patologia o condizione rilevata.

INFEZIONI: dopo malattia infettiva i donatori sono esclusi dalla donazione per almeno 2 settimane a decorrere dalla data della completa guarigione clinica. Si applicano tuttavia i seguenti periodi di esclusione per le infezioni indicate in tabella:

Glomerulonefrite acuta	5 anni dalla completa guarigione.
Brucellosi	2 anni dalla completa guarigione.
Osteomielite	2 anni dalla completa guarigione.
Febbre Q	2 anni dalla completa guarigione.
Tubercolosi	2 anni dalla completa guarigione.
Febbre Reumatica	2 anni dopo la cessazione dei sintomi in assenza di cardiopatia cronica.
Toxoplasmosi Mononucleosi Infettiva M. di Lyme	6 mesi dopo la data di guarigione.
Febbre › 38° C	2 settimane dopo la cessazione dei sintomi.
Affezioni di tipo influenzale	2 settimane dopo la cessazione dei sintomi.
Malaria: — individui che sono vissuti in zona malarica nei primi 5 anni di vita o per 5 anni consecutivi della loro vita	Esclusione dalla donazione di sangue intero, emazie e piastrine per i 3 anni successivamente al ritorno dall'ultima visita in zona endemica a condizione che la persona resti asintomatica. È ammessa la donazione di plasma da inviare al frazionamento industriale (*). Possono donare plasma da inviare al frazionamento industriale (*). — individui con pregressa malaria 6 mesi dopo aver lasciato la zona di endemia. — visitatori asintomatici di zone endemiche
Virus del Nilo Occidentale (WNV)	28 giorni dopo aver lasciato una zona con casi di malattia nell'uomo nell'anno in corso nei periodi di endemia, 28 giorni dopo la risoluzione dei sintomi in casi in cui il donatore abbia contratto un'infezione WNV.
Viaggi in zone endemiche per malattie tropicali	3 mesi dal rientro (valutare lo stato di salute del donatore dopo il rientro).

(*) A condizione che siano adottate misure per escludere l'uso clinico del plasma.

ESPOSIZIONE A RISCHIO DI CONTRARRE UN'INFEZIONE TRASMISSIBILE CON IL SANGUE

— Esame endoscopico con strumenti flessibili — Spruzzo delle mucose con sangue o lesioni da ago — Trasfusioni di emocomponenti o somministrazione di emoderivati (*) — Trapianto di tessuti o cellule di origine umana (*) — Tatuaggi o body piercing — Agopuntura, se non eseguita da professionisti qualificati con ago usa e getta — Persone a rischio dovuto a stretto contatto domestico con persone affette da epatite B — Rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di malattie infettive — Rapporti sessuali con persone infette o a rischio di infezione da HBV, HCV, HIV. — Intervento chirurgico maggiore (*)	4 mesi, dall'ultima esposizione al rischio.

(*) La patologia di base per la quale il candidato donatore ha ricevuto trasfusioni di emocomponenti o somministrazione di emoderivati o è stato sottoposto a trapianto di tessuti o cellule di origine umana o è stato sottoposto ad intervento chirurgico maggiore, rappresenta criterio prevalente ai fini della sospensione, poiché anche da detta patologia di base può derivare l'indicazione ad un tempo definito o permanente di sospensione.

VACCINAZIONI

Virus o batteri vivi attenuati	4 settimane.
Virus, batteri o rickettsie inattivati/uccisi	48 ore se il soggetto è asintomatico.
Tossoidi	48 ore se il soggetto è asintomatico.
Vaccini dell'Epatite A e B	48 ore se il soggetto è asintomatico e se non vi è stata esposizione.
Rabbia	48 ore se il soggetto è asintomatico e se non vi è stata esposizione. Se il vaccino è stato somministrato dopo l'esposizione, esclusione per 1 anno.
Vaccini dell'encefalite da zecche	Nessuna esclusione se il soggetto sta bene e se non vi è stata esposizione.

ALTRE ESCLUSIONI TEMPORANEE

Intervento chirurgico minore	1 settimana.
Cure odontoiatriche	Cure di minore entità da parte di dentista o odontoigienista esclusione per 48 ore. (N.B.: l'estrazione, la devitalizzazione ed interventi analoghi sono considerati interventi chirurgici minori).
Terapie	Rinvio per un periodo variabile di tempo secondo il principio attivo dei medicinali prescritti, la farmacocinetica e la malattia oggetto di cura.

Situazioni epidemiologiche particolari (per esempio focolai di malattie)	Esclusione conforme alla situazione epidemiologica.
Allergie a farmaci	Con particolare riguardo alla penicillina. Rinvio di un anno dopo l'ultima esposizione.

Possono sussistere ulteriori ragioni per il rinvio temporaneo di un donatore ai fini della protezione dei riceventi la donazione: la decisione relativa alla durata del periodo di rinvio spetta al medico responsabile della selezione.

ALLEGATO 5

Requisiti fisici per l'accettazione del candidato donatore di sangue intero

Il candidato donatore di sangue possiede età compresa tra 18 e 65 anni. La donazione di sangue da parte di soggetti di età superiore può essere autorizzata dal medico responsabile della procedura della selezione, così come il reclutamento di un nuovo donatore di età superiore a 60 anni.

Possono donare sangue e plasma soggetti di peso non inferiore a 50 kg.

La pressione arteriosa sistolica deve essere compresa tra 110 e 180 mm di mercurio e la pressione arteriosa diastolica tra 60 e 100 mm di mercurio.

Il polso deve essere ritmico, regolare, e le pulsazioni comprese tra 50 e 100 al minuto. I candidati donatori che praticano allenamenti sportivi intensi possono essere accettati anche con frequenza cardiaca inferiore.

Può essere ammesso al prelievo il candidato donatore addetto a lavori pesanti o di particolare impegno qualora effettui una giornata di riposo dopo il prelievo.

Prima di ogni donazione il candidato donatore viene sottoposto all'esame per la determinazione dell'emoglobina o dell'ematocrito.

L'emoglobina non deve essere inferiore nelle donne a 12,5 g/dL e negli uomini a 13,5 g/dL; in casi particolari, ad esempio in Regioni con elevata incidenza di alfa o beta talassemia, a discrezione del medico responsabile della selezione, possono essere accettati valori inferiori ai limiti sopraindicati.

ALLEGATO 6

Requisiti fisici per l'accettazione del candidato donatore di emocomponenti mediante aferesi

A) Requisiti del candidato donatore di plasma.

Il candidato donatore di plasma mediante aferesi possiede gli stessi requisiti previsti per l'idoneità alla donazione di sangue intero.

In caso di plasmaferesi attuate con intervalli di tempo superiori a 90 giorni, l'idoneità del candidato donatore può essere valutata considerando valori di Hb non inferiori a 11,5 g/dl nella donna e a 12,5 g/dl nell'uomo.

Il candidato donatore inserito in un programma di plasmaferesi continuativo deve possedere, in aggiunta a quelli previsti per l'idoneità alla donazione di sangue intero, i seguenti requisiti:

a) età compresa fra 18 e 60 anni;

b) protidemia non inferiore ai 6 g% e quadro elettroforetico non alterato con eventuale valutazione delle singole proteine, particolarmente dell'albumina e delle IgG;

deve essere sottoposto a controlli periodici con cadenza almeno semestrale ed essere attentamente valutato dal medico esperto in medicina trasfusionale in ordine a possibili significativi decrementi dei valori di cui al precedente punto *b)*, anche se contenuti entro limiti ritenuti ancora normali.

B) Requisiti del candidato donatore di piastrine.

Il candidato donatore di piastrine mediante aferesi possiede, oltre agli stessi requisiti previsti per l'idoneità alla donazione di sangue intero, un normale conteggio piastrinico non inferiore a 150 x 10^9/L. Alla prima donazione e successivamente ogni anno deve essere verificata la normalità di PT (%) e PTT (sec.).

C) Requisiti del candidato donatore di leucociti.

Il candidato donatore di leucociti mediante aferesi possiede gli stessi requisiti previsti per la donazione di piastrine mediante aferesi, ed inoltre il conteggio dei leucociti non deve essere inferiore a 6.000/mmc.

D) Requisiti del candidato donatore di emocomponenti mediante donazione multipla.

Per l'idoneità alla donazione multipla di emocomponenti il candidato donatore possiede i requisiti già previsti per la donazione di sangue intero e/o dei singoli emocomponenti in aferesi, ad eccezione del peso corporeo che, se la raccolta prevede globuli rossi, non deve essere inferiore a kg 60 e del conteggio piastrinico che, nel caso della donazione di piastrine in aferesi raccolte in doppia sacca, non deve essere inferiore a 250.000/mmc.

Debbono essere rispettati, oltre ai criteri già sopra individuati, i seguenti ulteriori criteri di protezione del candidato donatore:

a) volume complessivo degli emocomponenti raccolti non superiore a 650 ml;

b) Hb post-donazione non inferiore a 11,5 g/dl nella donna e 12,5 g/dl nell'uomo;

c) piastrine post-donazione non inferiori a 120.000/mmc.

ALLEGATO 7

Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici

A) Ad ogni donazione il donatore è sottoposto ad esame emocromocitometrico completa.

B) Validazione biologica

Su ogni donazione, l'esito della determinazione del test ALT con metodo ottimizzato non deve essere superiore a due volte il limite normale.

Ogni donazione deve risultare negativa ai seguenti esami:

sierodiagnosi per la lue;

HIV Ab 1-2;

HBs Ag;

HCV Ab;

HCV NAT.

Nel caso in cui i campioni di sangue risultino positivi alle indagini virologiche iniziali, si procede alla ripetizione dell'esame tenendo conto dell'algoritmo di cui all'allegato n. 8.

Alla prima donazione il donatore è sottoposto almeno ai seguenti controlli immunoematologici:

a) determinazione ABO, test diretto e indiretto;

b) determinazione del fenotipo Rh completo;

c) ricerca degli anticorpi irregolari anti-eritrocitari.

Su ogni unità raccolta successivamente debbono essere confermati il gruppo ABO e Rh nonché la ricerca degli anticorpi irregolari nel caso di stimolazione immunologica del donatore.

Le indagini sono effettuate con tecnica idonea e nel rispetto delle correnti leges artis (GLP), e per ogni procedura immunoematologica deve essere assicurato un accurato programma di controllo di qualità.

C) Esami per il donatore periodico.

Il donatore periodico, oltre agli esami indicati ai precedenti punti A e B, ogni anno è sottoposto ai seguenti esami:

creatininemia;

glicemia;

proteinemia ed elettroforesi sieroproteica colesterolemia;

trigliceridemia;

ferritinemia.

ALLEGATO 8

Algoritmo da applicare nei casi di riscontro di sieropositività alle indagini virologiche iniziali
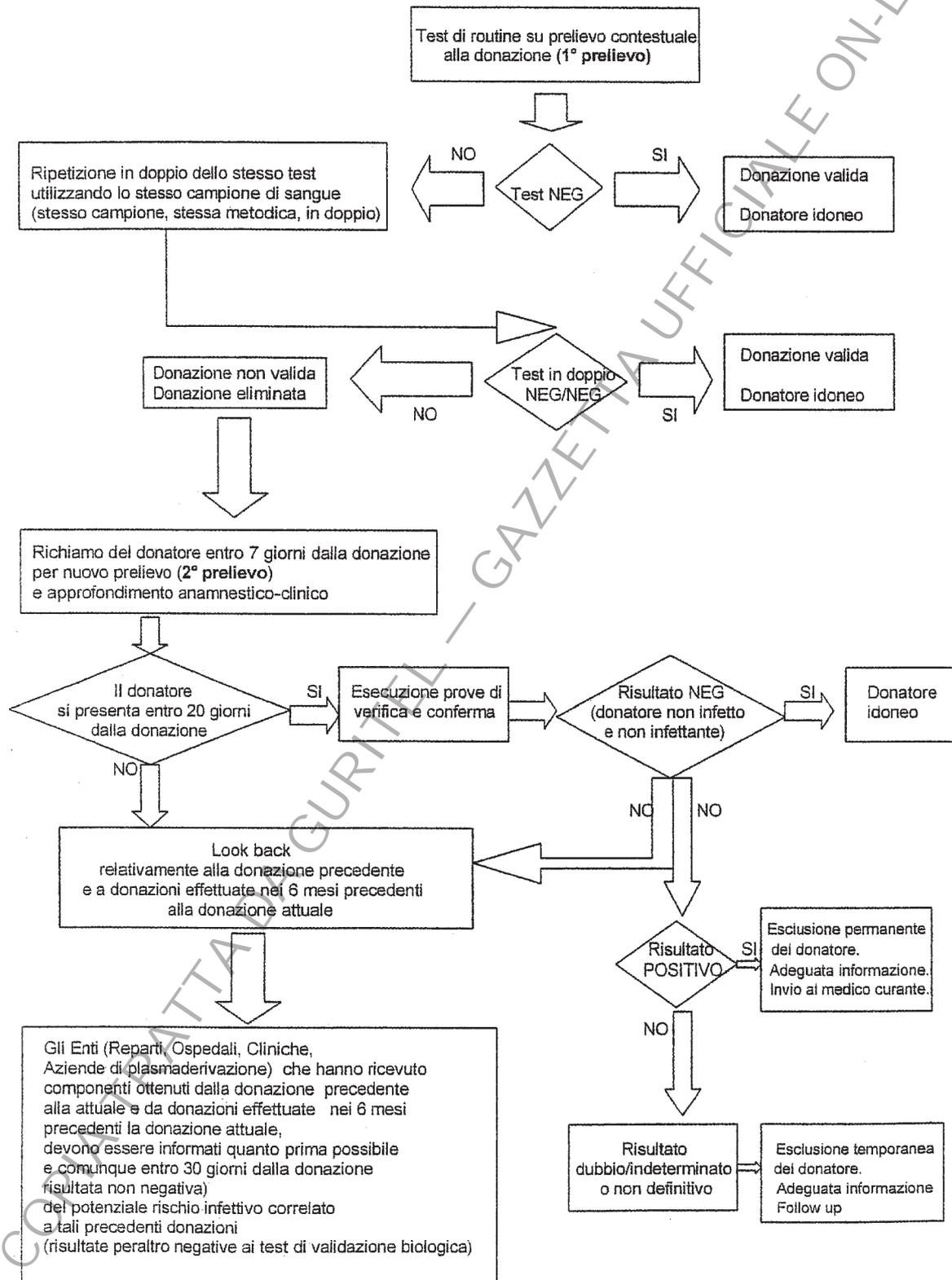
05A03441

DECRETO 3 marzo 2005.

Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, con particolare riguardo agli articoli 4, punto n. 6, e 6, lettera *c);*

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati», con particolare riguardo agli articoli 1 e 3, comma 2;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, «Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emocomponenti»;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2001 recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti» e sue successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, - Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 891618, 90/641 e 9213 in materia di radiazioni ionizzanti;

Visti il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, «Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;

Vista la Raccomandazione R 95(15), sulla «Preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti», adottata il 12 ottobre 1995 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e la relativa appendice;

Vista la raccomandazione del Consiglio del 29 giugno 1998, sulla «Idoneità dei donatori di sangue e di plasma e la verifica delle donazioni di sangue nella Comunità Europea» (98/463/CE);

Vista la Direttiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE;

Vista la direttiva 2004/33/CE della Commissione del 22 marzo 2004 che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 1997, «Autorizzazione n. 2/1997, al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale»;

Ravvisata la necessità di modificare, aggiornandolo, detto decreto 25 gennaio 2001;

Sentito il parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale reso nella seduta del 21 settembre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 3 febbraio 2005;

Decreta:

1. È approvato l'articolato concernente le caratteristiche e le modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti, composto da 18 articoli e tre allegati, uniti al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.

2. Il presente decreto, predisposto anche in attuazione della direttiva 2004/33/CE della Commissione del 22 marzo 2004, è soggetto a revisione con cadenza almeno biennale da parte della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, sentito l'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le società scientifiche di settore, accogliendo le indicazioni formulate dagli organismi comunitari e internazionali finalizzate alla più elevata qualità possibile del sangue e dei suoi prodotti, in rapporto alla sicurezza del donatore e del ricevente.

TITOLO I

RACCOLTA DI SANGUE INTERO E DI EMOCOMPONENTI

Art. 1.

Procedure e modalità per la donazione di sangue intero o di emocomponenti

1. Il prelievo di sangue intero o di emocomponenti (inclusi gli emocomponenti preparati per uso topico) viene eseguito in una struttura trasfusionale da personale all'uopo specificamente formato, in ambienti idonei e con dotazioni che consentono di garantire gli eventuali interventi di urgenza. Deve essere garantita la costante manutenzione delle apparecchiature utilizzate.

2. Il responsabile della struttura trasfusionale predispone protocolli di attuazione per le singole procedure, a partire dalle metodiche di detersione e disinfezione della cute prima della venipuntura che garantiscono l'asepsi, fino agli interventi e alla registrazione in caso di reazione avversa; per ogni singola donazione devono essere registrati i dati identificativi del personale coinvolto, i dati del donatore, il tipo di procedura adottata, l'anticoagulante ed eventualmente il sedimentante impiegato, il volume ed il contenuto degli emocomponenti raccolti, la durata della procedura, l'eventuale premedicazione farmacologica.

3. Preliminarmente e successivamente al prelievo, è necessario ispezionare i dispositivi per verificare l'assenza di qualsiasi difetto; devono inoltre essere adottate

misure volte ad evitare ogni possibilità di errore di identificazione del donatore, nell'etichettatura dei dispositivi di prelievo e nelle corrispondenti provette.

4. Durante l'intera procedura al donatore è assicurata la disponibilità di un medico esperto onde fornire assistenza adeguata e interventi d'urgenza in caso di complicazioni o di reazioni indesiderate.

5. L'allegato n. 1 al presente decreto «Modalità per la donazione di unità di sangue intero e di emocomponenti», riporta le modalità da seguire relativamente al tipo di raccolta.

Art. 2.

Prelievo di sangue intero

1. Si definisce «sangue intero» il sangue prelevato, per scopo trasfusionale, dal donatore riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, utilizzando materiale sterile e sacche regolarmente autorizzate, contenenti una soluzione anticoagulante-conservante.

2. Un nuovo dispositivo di prelievo deve essere utilizzato nel caso in cui si rendesse necessaria più di una venipuntura.

3. Se, all'apertura di una confezione, una o più sacche risultassero abnormemente umide, tutte le sacche di quella confezione debbono essere eliminate.

Art. 3.

Prelievo in aferesi

1. Per aferesi si intende la raccolta di uno o più emocomponenti mediante separatori cellulari dal donatore riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

2. La eventuale premedicazione del donatore, eseguita allo scopo di aumentare la raccolta di alcuni emocomponenti, è consentita solo in casi adeguatamente motivati e previa acquisizione del consenso informato del donatore reso consapevole dello svolgimento della procedura in ogni suo dettaglio.

Art. 4.

Ristoro post donazione

1. Il donatore, dopo la donazione, deve avere adeguato riposo sul lettino da prelievo e quindi ricevere un congruo ristoro, comprendente anche l'assunzione di una adeguata quantità di liquidi; al predetto debbono inoltre essere fornite informazioni sul comportamento da tenere nel periodo postdonazione.

Art. 5.

Prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche

1. Le cellule staminali emopoietiche, in quanto cellule primitive pluripotenti in grado di automantenersi, differenziarsi e maturare lungo tutte le linee ematiche, sono utilizzate dai centri trapianto di midollo osseo, dopo adeguato condizionamento del ricevente, per un trapianto in grado di consentire il recupero della normale funzionalità midollare con la ricostituzione di tutte le linee ematiche.

2. Le cellule sopramenzionate, che si rinvengono nel midollo osseo, fra le cellule mononucleate del sangue periferico e nel sangue del cordone ombelicale, sono prelevate da donatore sano (trapianto allogenico) o dallo stesso paziente a cui vengono successivamente reinfuse (trapianto autologo). La quantità di cellule da utilizzare ai fini di un trapianto viene stabilita sulla base di protocolli operativi predefiniti.

3. L'organizzazione per la raccolta di cellule staminali emopoieitiche deve prevedere personale medico e sanitario appositamente formati: su richiesta formale del clinico, il medico incaricato della raccolta. provvede all'espletamento della procedura sulla base di protocolli concordati.

4. Per la raccolta di sangue da cordone ombelicale il medico responsabile della raccolta concorda la procedura operativa con il responsabile della struttura di ostetricia.

5. La raccolta di cellule staminali deve essere eseguita in asepsi e con procedure in grado di assicurare la sopravvivenza delle predette ed il loro sufficiente recupero. Le cellule raccolte vanno immesse in un contenitore sterile, correttamente etichettato ed eventualmente sottoposto a criopreservazione.

TITOLO II

PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE ED ETICHETTATURA DEL SANGUE INTERO E DEGLI EMOCOMPONENTI

Art. 6.

Preparazione e conservazione del sangue intero

1. Il sangue intero, prelevato utilizzando materiale sterile e sacche regolarmente autorizzate, deve essere conservato in frigoemoteca ad una temperatura di 4ºC (±2ºC) per un periodo di tempo, adeguato al tipo di anticoagulante-conservante impiegato, che deve essere in ogni caso definito sulla base della sopravvivenza post-trasfusionale delle emazie uguale o superiore al 75% a 24 ore.

2. Nel caso in cui l'unità di sangue intero debba essere utilizzata per la preparazione di concentrati piastrinici, la sacca deve essere mantenuta a 22ºC (±2ºC) per il tempo strettamente necessario.

Art. 7.

Preparazione degli emocomponenti: norme generali

1. Per emocomponenti si intendono i costituenti terapeutici del sangue che possono essere preparati utilizzando mezzi fisici semplici volti ad ottenere la loro separazione.

2. La preparazione degli emocomponenti è effettuata con l'impiego di metodi asettici e materiali apirogeni; il periodo di conservazione è determinato dalla vitalità e dalla stabilità del componente.

3. Gli emocomponenti crioconservati possono essere utilizzati solo se conformi ai criteri di validazione previsti dalle norme vigenti.

4. L'allegato n. 2 al presente decreto «Preparazione degli emocomponenti e loro conservazione» riporta le modalità di preparazione e conservazione dei diversi emocomponenti. La sterilità degli emocomponenti preparati e la loro rispondenza ai requisiti indicati nell'allegato n. 2, debbono essere sottoposte a periodici controlli e i risultati devono essere documentati.

Art. 8.

Frigoriferi e congelatori

1. I frigoriferi per la conservazione del sangue e degli emocomponenti debbono assicurare una adeguata ed uniforme temperatura all'interno ed essere provvisti di termoregistratore ed allarme visivo ed acustico. L'allarme deve essere posizionato in modo da poter essere prontamente rilevato dal personale addetto il quale deve intervenire prima che il sangue e gli emocomponenti raggiungano temperature tali da deteriorarli.

2. I congelatori utilizzati per la conservazione di alcuni emocomponenti debbono raggiungere la temperatura richiesta dal tipo di conservazione che si vuole ottenere; i predetti debbono possedere le caratteristiche di cui al comma precedente.

Art. 9.

Scadenza del sangue e degli emocomponenti

1. La data di scadenza del sangue e degli emocomponenti si identifica con l'ultimo giorno in cui i predetti possono essere considerati utili agli effetti della trasfusione; la data di scadenza deve essere indicata in etichetta.

Art. 10.

Etichettatura

1. Sui contenitori di unità di sangue e di emocomponenti debbono essere apposte apposite etichette conformi a quanto indicato nell'allegato n. 3 al presente decreto, «Etichettatura».

TITOLO III

RICHIESTA E ASSEGNAZIONE DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI

Art. 11.

Consenso informato del ricevente

1. Il ricevente la trasfusione di sangue o di emocomponenti e/o la somministrazione di emoderivati, preventivamente informato che tali procedure possono non essere comunque esenti da rischio, è tenuto ad esprimere per iscritto il proprio consenso o dissenso.

Art. 12.

Sicurezza trasfusionale

1. Ai fini della prevenzione degli errori trasfusionali, nelle fasi di prelievo dei campioni per le indagini pretrasfusionali e al momento della trasfusione devono essere adottate procedure di sicura identificazione del paziente, delle unità trasfusionali e dei campioni di sangue.

Art. 13.

Richiesta di sangue ed emocomponenti

1. La richiesta di sangue e/o di emocomponenti, contenente le generalità del paziente e l'indicazione alla trasfusione, deve essere firmata dal medico su apposito modulo fornito dalla struttura trasfusionale o su propria carta intestata o su quella della struttura di degenza del ricevente.

2. La predetta richiesta deve essere di norma accompagnata da un campione di sangue del ricevente per l'effettuazione delle prove di cui al successivo art. 14.

3. Il campione deve essere raccolto in provetta sterile entro 72 ore precedenti la trasfusione, contrassegnato in modo da consentire l'identità del soggetto cui appartiene e firmato dal responsabile del prelievo. Se il paziente è stato trasfuso da più di 4 settimane, o non è mai stato trasfuso, il campione può essere raccolto entro i 7 giorni precedenti la trasfusione.

4. La struttura trasfusionale predispone una procedura documentata per la valutazione dell'appropriatezza delle richieste.

5. Qualora da un ritardo della trasfusione possa derivare pericolo di vita per il paziente, deve essere seguita, ai fini della assegnazione e consegna del sangue, la procedura predisposta dal responsabile della struttura trasfusionale per la richiesta nei casi di urgenza e di emergenza.

Art. 14.

Prove pretrasfusionali

1. La struttura trasfusionale predispone una procedura documentata per l'assegnazione di sangue ed emocomponenti che garantisca presso la struttura l'esecuzione di indagini idonee ad accertare la compatibilità fra il donatore ed il ricevente.

2. Per gli emocomponenti contenti emazie, la procedura deve descrivere le modalità con cui vengono effettuate le seguenti indagini:

A) Esami sul sangue del donatore: conferma del gruppo AB0 e del tipo Rh (non necessariamente effettuato al momento dell'assegnazione o delle prove pretrasfusionali);

B) Esami sul sangue del ricevente:

1) Determinazione del gruppo AB0 e del tipo Rh del ricevente: nelle procedure non urgenti e ove le condizioni cliniche lo consentano la determinazione del gruppo AB0 e del tipo Rh deve essere effettuata su due campioni di sangue prelevati in due momenti diversi;

2) Ricerca di alloanticorpi irregolari antiemazie volta ad escludere la presenza di anticorpi irregolari di rilevanza trasfusionale. Nel neonato, al primo evento trasfusionale, la ricerca può essere effettuata sul siero materno.

La negatività della ricerca anzidetta consente di omettere l'esecuzione delle prove di compatibilità tra i globuli rossi del donatore ed il siero o plasma del ricevente, purché siano state attuate misure volte a garantire la sicurezza trasfusionale.

Le predette prove di compatibilità debbono, invece, essere obbligatoriamente eseguite ogni qualvolta siano stati rilevati anticorpi irregolari anti emazie.

3. Per gli emocomponenti contenenti emazie, la procedura deve descrivere le modalità con cui si assicura che i campioni di sangue del ricevente e quelli relativi ad ogni unità trasfusa vengono conservati per sette giorni dopo la trasfusione.

4. Tutti i campioni di sangue diretti alla tipizzazione eritrocitaria, alla ricerca di alloanticorpi irregolari, alla esecuzione delle prove di compatibilità, devono essere perfettamente identificabili e firmati dal responsabile del prelievo.

Art. 15.

Tracciabilità della trasfusione

1. Presso ogni struttura trasfusionale è adottato, per ciascuna unità di sangue e/o di emocomponenti distribuita, un sistema di sicuro riconoscimento del ricevente cui la stessa unità è stata assegnata con l'indicazione se siano stati eseguiti i test pretrasfusionali.

2. Ogni unità di sangue e/o di emocomponenti, all'atto della consegna, deve essere accompagnata dal modulo di trasfusione recante i dati del ricevente cui la trasfusione è destinata.

3. Alla struttura trasfusionale deve pervenire documentazione di ogni atto trasfusionale e di eventuali reazioni avverse da parte del medico utilizzatore della terapia stessa.

Art. 16.

Trasporto

1. Le strutture trasfusionali predispongono procedure atte a garantire che il trasporto di sangue ed emocomponenti ad ogni stadio della catena trasfusionale avvenga in condizioni che consentono di mantenere l'integrità del prodotto.

2. Le sacche contenenti unità di sangue e di emocomponenti debbono essere ispezionate immediatamente prima del trasporto ed in caso di riscontro di eventuali anomalie dell'aspetto e del colore debbono essere eliminate. L'esame ispettivo delle sacche deve essere ripetuto da chi riceve i preparati inviati.

Art. 17.

Unità non utilizzate

1. Qualora l'unità di sangue o di emocomponente richiesta non venga utilizzata, il richiedente provvede alla restituzione della stessa alla struttura trasfusionale fornitrice nel più breve tempo possibile.

2. L'unità restituita deve essere accompagnata da una documentazione attestante la sua integrità e l'osservanza dei protocolli stabiliti dal responsabile della struttura trasfusionale relativamente alla sua conservazione e trasporto.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire da tale data è abrogato il decreto ministeriale 25 gennaio 2001.

Roma, 3 marzo 2005

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 304

ALLEGATO 1

MODALITÀ PER LA DONAZIONE DI UNITÀ DI SANGUE INTERO E DI EMOCOMPONENTI

Donazione di sangue intero.

La donazione di una unità di sangue intero, volume pari a 450 ml ± 10%. Il flusso ematico deve essere adeguato ed ininterrotto. La donazione di sangue intero non dovrebbe, di norma, necessitare più di 10 minuti, se la sua durata è superiore a 12 minuti non deve essere utilizzata per la preparazione di concentrati piastrinici, mentre se è superiore a 15 minuti il plasma non deve essere utilizzato a scopi trasfusionali o per la preparazione di fattori labili della coagulazione.

All'atto della raccolta deve essere prelevato, per i controlli sierologici, un campione addizionale di sangue di quantità non superiore di norma a 30 ml; le provette per la raccolta di detto campione devono essere etichettate prima del salasso e subito dopo deve essere verificata la congruenza dei dati identificativi con quelli riportati sul dispositivo di raccolta.

Sul campione addizionale prelevato debbono essere eseguiti gli esami per l'identificazione del gruppo sanguigno, di validazione biologica nonché gli esami previsti per il donatore periodico.

Il numero massimo di donazioni di sangue intero nell'anno non deve essere superiore a quattro per l'uomo e due per la donna in età fertile; l'intervallo tra due donazioni non deve essere inferiore a novanta giorni.

Donazione di plasma.

La donazione di plasma mediante emaferesi deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) prelievo minimo per singola donazione: 450 ml;

b) prelievo massimo per singola donazione: 650 ml, in assenza di reintegro di volume non si può prelevare più di 600 ml di plasma al netto. dell'anticoagulante per seduta, al mese 1,5 litri e all'anno 10 litri;

c) perdita di eritrociti inferiore a 20 ml per donazione;

d) intervallo di tempo. minimo consentito tra due donazioni di plasma e tra una donazione di plasma e una di sangue intero o citoaferesi: quattordici giorni; tra una donazione di sangue intero o citoaferesi e una di plasma: un mese.

Donazione di piastrine.

La donazione di piastrine mediante emaferesi deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) prelievo minimo corrispondente agli standard indicati per il concentrato piastrinico da aferesi;

b) perdita di eritrociti inferiore a 20 ml per donazione;

c) numero massimo consentito di piastrinoaferesi per il donatore periodico: sei all'anno;

d) intervallo minimo consentito tra due piastrinoaferesi e tra una piastrinoaferesi ed una donazione di sangue intero: quattordici giorni; tra una donazione di sangue intero ed una piastrinoaferesi: un mese.

Per particolari esigenze terapeutiche i limiti sopraindicati possono essere modificati a giudizio del medico esperto in medicina trasfusionale.

Donazione di leucociti.

La donazione di leucociti mediante emaferesi deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) prelievo di almeno 1×10^{10} leucociti totali per singola donazione;

b) numero massimo consentito di donazioni per donatore non premedicato non superiore a sei nell'anno; in caso di premeditazione con steroidi, il numero massimo consentito è di quattro l'anno.

Donazione multipla di emocomponenti.

Mediante separatori cellulari è possibile effettuare la raccolta di uno o più emocomponenti da un singolo donatore.

La donazione multipla di emocomponenti deve essere eseguita in ambienti idonei, sotto la diretta responsabilità della struttura trasfusionale di riferimento.

Per un più rapido ripristino della volemia nel donatore è consentita l'infusione di soluzione fisiologica (NaCl 0.9%).

Gli emocomponenti prelevati a circuito chiuso debbono essere raccolti in due sacche separate i cui requisiti vengono di seguito riportati unitamente alle modalità di donazione relative ai diversi emocomponenti.

1) Donazione di globuli rossi + plasma (eritroplasmaferesi):

a) sacca RBC: contenuto massimo 250 ml di globuli rossi;

b) sacca PPP: contenuto massimo 400 ml di plasma.

L'intervallo minimo consentito tra due eritroplasmaferesi è di novanta giorni. Il numero massimo di donazioni non deve essere superiore a quattro all'anno per l'uomo e due all'anno per la donna in età fertile.

2) Donazione di globuli rossi + piastrine (eritropiastrinoaferesi):

a) sacca RBC contenuto massimo: 250 ml di globuli rossi;

b) sacca PLT contenuto in piastrine: almeno 2×10^{11}.

L'intervallo minimo consentito tra due eritropiastrinoaferesi è di novanta giorni. Il numero massimo di donazioni non deve essere superiore a quattro all'anno per l'uomo e due all'anno per la donna in età fertile.

3) Donazione di plasma + piastrine (plasmapiastrinoaferesi):

a) sacca PPP contenuto massimo 400 ml di plasma;

b) sacca PLT contenuto in piastrine almeno 2×10^{11}.

L'intervallo minimo consentito tra due plasmapiastrinoaferesi è di quattordici giorni e tra una donazione che comprende la raccolta di globuli rossi e una plasmapiastrinoaferesi è di trenta giorni. Il numero massimo consentito di plasmapiastrinoaferesi è di sei all'anno.

4) Donazione di piastrine in aferesi raccolte in due sacche:

a) prima sacca PLT contenuto in piastrine non inferiore a 2×10^{11};

b) seconda sacca PLT contenuto in piastrine non inferiore a 2×10^{11};

c) contenuto massimo di piastrine delle due sacche 6×10^{11}.

L'intervallo minimo consentito tra due donazioni di piastrine in aferesi in due sacche è di trenta giorni.

L'intervallo minimo tra donazioni che comprendono la raccolta di globuli rossi e/o piastrine è di trenta giorni. Il numero massimo consentito di donazioni non deve essere superiore a tre per anno.

5) Donazione di due unità di globuli rossi: peso minimo richiesto: 70 kg Hb pre donazione: › 15 g/L; Hb post donazione: › 12,5 g/L nell'uomo e 11,5 g/L nella donna.

L'intervallo minimo consentito tra due donazioni successive di 2 sacche di globuli rossi e tra questa tipologia di donazione ed una di sangue intero è di centottanta giorni. L'intervallo minimo consentito tra una donazione di 2 sacche di globuli rossi e altra donazione che non determina sottrazione di globuli rossi è di trenta giorni.

ALLEGATO 2

PREPARAZIONE DEGLI EMOCOMPONENTI E LORO CONSERVAZIONE

Emazie concentrate.

Le emazie concentrate senza ulteriori soluzioni additive, sono ottenute da sangue intero attraverso la rimozione di parte del plasma mediante centrifugazione, senza ulteriori lavorazioni.

Alla fine della procedura ciascuna unità deve possedere:

contenuto minimo di emoglobina pari a 45 g;

ematocrito compreso tra 65 e 75%;

emolisi: meno dello 0,8% della massa di globuli rossi alla fine del periodo massimo di conservazione.

Le emazie concentrate, preparate senza interruzione del circuito chiuso, devono essere conservate a +4°C ± 2°C per un periodo di tempo che dipende dal tipo di anticoagulante impiegato.

Emazie concentrate private del buffy-coat.

Le emazie concentrate private del buffy-coat sono ottenute da sangue intero con la rimozione di parte del plasma e dello strato leucopiastrinico (buffy-coat), pari ad un volume compreso tra 20 e 60 ml.

L'ematocrito del concentrato deve essere compreso tra il 65 ed il 75%.

L'unità preparata deve contenere tutti gli eritrociti di partenza meno una quota compresa tra 10 e 30 ml.

Emolisi: meno dello 0,8% della massa di globuli rossi alla fine del periodo massimo di conservazione.

Ad un controllo di qualità a campione, il contenuto di leucociti e di piastrine deve essere inferiore rispettivamente a $1,2 \times 10^9$ e a 20×10^9 per unità, quello di emoglobina non inferiore a 43 g.

La durata del periodo di conservazione del preparato è analoga a quella indicata per le emazie concentrate.

Emazie concentrate con aggiunta di soluzioni additive.

Le emazie concentrate con aggiunta di soluzioni additive sono ottenute da sangue intero, dopo centrifugazione e rimozione del plasma e successiva aggiunta al concentrato eritrocitario di appropriate soluzioni nutritive. Il volume della soluzione additiva è compreso tra 80 e 110 ml. La procedura deve essere effettuata appena possibile dopo la raccolta (al massimo entro tre giorni).

L'ematocrito del preparato ottenuto, che dipende dalla metodica di centrifugazione impiegata, dalla quantità di plasma residuo; dalle caratteristiche della soluzione additiva, non deve essere superiore al 70%; ogni unità deve avere un contenuto minimo di emoglobina pari

a 45g. Emolisi: meno dello 0,8% della massa di globuli rossi alla fine del periodo massimo di conservazione. L'unità preparata deve possedere l'intero patrimonio eritrocitario dell'unità di partenza e deve contenere, sempreché non siano stati rimossi, la maggior parte dei leucociti e piastrine, in funzione del metodo di centrifugazione impiegato. La durata del periodo di conservazione del preparato è in rapporto alla soluzione additiva impiegata.

Emazie concentrate private del buffy-coat e risospese in soluzioni additive.

Le emazie concentrate private del buffy-coat e risospese in soluzioni additive sono ottenute da sangue intero centrifugato, dopo rimozione del plasma e del buffy-coat e successiva addizione al concentrato eritrocitario di opportune soluzioni nutritive. Il volume della soluzione additiva è compreso tra 80 e 110 ml. La procedura deve essere effettuata appena possibile dopo la raccolta (al massimo entro tre giorni).

L'ematocrito del preparato è in diretto rapporto con il metodo di centrifugazione adottato, con il volume di plasma residuo, con il volume e le caratteristiche della soluzione additiva impiegata, non deve essere superiore al 70%; ogni unità deve avere un contenuto minimo di emoglobina pari a 43 g. L'unità preparata deve contenere tutti gli eritrociti di partenza, meno una quota non superiore a 30 ml; il contenuto medio di leucociti e di piastrine per unità deve essere inferiore rispettivamente a $1,2\times10^9$, e a 20×10^9. Emolisi: meno dello 0,8% della massa di globuli rossi alla fine del periodo massimo di conservazione.

La durata del periodo di conservazione del preparato è in rapporto alla soluzione impiegata.

Emazie lavate.

Le emazie lavate sono ottenute da sangue intero mediante centrifugazione, rimozione del plasma e successivo lavaggio delle emazie in soluzione isotonica a +4ºC. Questo componente è una sospensione di eritrociti dalla quale sono stati rimossi leucociti e piastrine e parte del plasma.

La quantità di plasma residuo è in diretto rapporto con il protocollo di lavaggio impiegato. L'ematocrito varia in funzione delle necessità cliniche. Alla fine del procedimento di lavaggio ciascuna unità deve possedere un contenuto minimo di emoglobina pari a 40 g.

Ad un controllo di qualità a campione, il contenuto di proteine deve essere inferiore a 0,3 g/unità.

Il preparato deve essere conservato a +4ºC ± 2ºC per un periodo di tempo il più breve possibile e comunque non superiore a ventiquattro ore se non vengono utilizzati metodi che garantiscono l'integrità del circuito chiuso.

Emazie leucodeplete.

Le emazie leucodeplete sono ottenute attraverso la rimozione, mediante filtrazione, della maggior parte dei leucociti da una preparazione di emazie o, al momento del prelievo, mediante filtro in linea. Ad un controllo di qualità a campione, il contenuto di leucociti deve essere inferiore a 1×10^6 per unità. Ciascuna unità deve possedere un contenuto minimo di emoglobina pari a 40 g. Emolisi: meno dello 0,8% della massa di globuli rossi alla fine del periodo massimo di conservazione.

Se la preparazione del prodotto ha comportato l'apertura del sistema, il tempo di conservazione deve essere inferiore a ventiquattro ore a 4ºC ± 2ºC.

Emazie congelate.

Le emazie congelate sono ottenute per congelamento con idoneo crioprotettivo entro sette giorni dalla raccolta e conservate a temperature comprese tra —60ºC e —80ºC in congelatore meccanico se si utilizza un metodo con alta concentrazione di glicerolo, o a temperature inferiori in azoto liquido se si utilizza un metodo con bassa concentrazione di glicerolo. Per entrambi i metodi si richiede una procedura di deglicerolizzazione/lavaggio. Le emazie congelate possono essere conservate fino a dieci anni e il loro impiego a scopo trasfusionale è condizionato ai criteri di idoneità previsti dalla normativa in vigore e dalla garanzia che sia sempre mantenuta la corretta temperatura di conservazione.

Prima dell'uso le emazie sono scongelate, deglicerolizzate, lavate, risospese in soluzione fisiologica o soluzione additiva e utilizzate nel più breve tempo possibile; possono essere conservate a +4ºC ± 2ºC per non più di ventiquattro ore se non vengono utilizzati metodi che garantiscono l'integrità del circuito chiuso.

L'unità ricostituita di emazie congelate è praticamente priva di proteine, granulociti e piastrine. Ogni unità deve possedere un contenuto emoglobinico non inferiore a 36 g.

Il trasporto del preparato allo stato congelato richiede misure atte a mantenere adeguate condizioni di conservazione.

Concentrato di emazie da aferesi.

Il concentrato di emazie da aferesi è ottenuto da un singolo donatore sottoposto ad aferesi utilizzando un separatore cellulare ed è costituito da una o due unità. Ogni unità deve possedere un contenuto minimo di emoglobina pari a 40 g, con un ematocrito del 65-75%, ridotto a 50-70% se risospeso in soluzione additiva. La durata e le modalità per la conservazione sono le medesime del concentrato di emazie.

Concentrato piastrinico da singola unità di sangue intero.

Il concentrato piastrinico da singola unità di sangue intero è ottenuto da sangue intero fresco mantenuto a + 22 ± 2ºC, attraverso centrifugazione e successivo recupero della maggior parte del contenuto in piastrine.

Ad un controllo di qualità a campione, il preparato deve contenere, nel 75% delle unità esaminate, un numero di piastrine compreso tra le 4,5 e le $8,5\times10^{10}$ in 50-60 ml del mezzo di sospensione.

Il preparato deve possedere, per singola unità, un contenuto di leucociti inferiore a $0,2\times10^9$, se da plasma ricco di piastrine, o inferiore a $0,05\times10^9$, se da buffy-coat, sempreché non siano state adottate misure volte a diminuire il contenuto dei componenti predetti.

Il concentrato piastrinico da singola unità di sangue intero, qualora preparato in sistema chiuso, può essere conservato a 22ºC ± 2ºC, in agitazione continua, per un periodo di tempo variabile in funzione del contenitore impiegato e comunque non oltre cinque giorni dal prelievo. La conservazione deve essere effettuata con modalità che garantiscano la vitalità e l'attività emostatica delle piastrine contenute. Il volume di plasma o di liquido conservante deve essere in quantità tale da garantire, durante tutto il periodo di conservazione, un pH compreso fra 6,4 e 7,4, corretto per 22ºC.

Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat.

Il concentrato piastrinico da pool di buffy-coat è ottenuto da un pool di 5-8 buffy-coat da singole unità di sangue intero fresco e deve contenere almeno $2,5\times10^{11}$ piastrine.

La miscela di buffy-coat, compatibile per gruppo sanguigno, deve essere quindi diluita con una adeguata quantità di plasma o con appropriata soluzione nutriente e centrifugata in modo da ridurre il contenuto di leucociti ad una quantità inferiore a $0,05\times10^9$ per singola unità di partenza.

Il valore di pH e la temperatura di conservazione sono quelli previsti per i concentrati piastrinici.

La durata del periodo di conservazione dipende dal contenitore impiegato. La conservazione deve essere effettuata con modalità che garantiscano la vitalità e l'attività emostatica delle piastrine contenute.

Si possono preparare concentrati piastrinici lavati per pazienti con ripetute reazioni dopo trasfusione di piastrine o in pazienti con anticorpi anti —IgA, se non sono disponibili piastrine da donatori con carenza di IgA. I lavaggi comportano la riduzione proteica, ma contemporaneamente diminuisce il contenuto piastrinico. Le piastrine devono poi essere risospese in una soluzione additiva.

Concentrato piastrinico da aferesi.

Il concentrato piastrmnico da aferesi è ottenuto da un singolo donatore sottoposto a piastrinoaferesi utilizzando un separatore cellulare.

Ad un controllo di qualità a campione, il contenuto di piastrine del concentrato non deve essere inferiore a 3×10^{11} piastrine in almeno il 75% dei campioni.

Il concentrato ottenuto da plasmapiastrinoaferesi o da prelievo multicomponente deve contenere almeno 2×10^{11} piastrine.

L'emocomponente, se preparato in sistema chiuso, può essere conservato a 22ºC ± 2 ºC in agitazione continua per un periodo di tempo variabile in funzione del contenitore impiegato, e comunque non superiore a cinque giorni dal prelievo. La conservazione deve essere effettuata con modalità che garantiscano la vitalità e l'attività emostatica delle piastrine contenute.

Il volume di plasma o di liquido conservante deve essere in quantità tale da garantire, durante tutto il periodo di conservazione, un pH compreso fra 6,4 e 7,4.

Si possono preparare concentrati piastrinici lavati per pazienti con ripetute reazioni dopo trasfusione di piastrine o in pazienti con anticorpi anti —IgA, se non sono disponibili piastrine da donatori con carenza di IgA. I lavaggi comportano la riduzione proteica, ma contemporaneamente diminuisce il contenuto piastrinico. Le piastrine devono poi essere risospese in una soluzione additiva.

Piastrine crioconservate (da aferesi).

Le piastrine crioconservate (da aferesi) sono preparate congelando a —80ºC, o a temperature inferiori, un concentrato di piastrine prelevate in aferesi da non più di ventiquattro ore.

Il preparato può essere conservato in congelatore meccanico a —80ºC fino ad un anno, in vapori di azoto liquido a —150ºC, fino a dieci anni. È necessario utilizzare un crioprotettivo.

Prima dell'uso le piastrine devono essere scongelate e risospese in appropriata soluzione. Dopo scongelamento devono essere usate immediatamente. Il caso di breve periodo di conservazione vanno mantenute in adeguata agitazione a +22ºC ± 2ºC.

Una unità ricostituita di piastrine crioconservate deve avere:

volume da 50 a 200 ml, conta piastrinica maggiore del 40% del contenuto piastrinico prima del congelamento, leucociti residui inferiori a 1×10^6.

Per il trasporto allo stato congelato devono essere adottate misure volte a mantenere adeguate condizioni di conservazione.

Concentrato granulocitario da aferesi.

Il concentrato granulocitario da aferesi sospeso in plasma è ottenuto da un singolo donatore mediante l'impiego di separatori cellulari.

Ad un controllo di qualità a campione, il preparato deve contenere almeno 1×10^{10} granulociti in un volume inferiore a 500 ml in almeno il 75% delle unità esaminate.

La preparazione deve essere trasfusa quanto prima possibile e comunque entro ventiquattro ore se mantenuta a 22ºC ± 2ºC.

Cellule staminali emopoietiche periferiche.

Le cellule staminali da sangue periferico vengono raccolte come cellule mononucleate mediante leucoaferesi.

Le cellule staminali da cordone ombelicale vengono raccolte dalla placenta attraverso le vene del cordone ombelicale.

Quando indicate, successive addizionali purificazioni e manipolazioni possono comprendere: la rimozione di granulociti ed eritrociti nonché la riduzione ed eliminazione di cellule neoplastiche nelle preparazioni di cellule progenitrici ematopoietiche autologhe o del numero dei T - linfociti nelle preparazioni di cellule progenitrici ematopoietiche allogeniche, al fine di minimizzare la Graft versus Host Disease (GvHD).

Le cellule raccolte vengono sospese in una soluzione contenente un crioprotettivo e proteine, congelate in idonei contenitori e poi conservate a temperature inferiori a —80ºC.

Le cellule progenitrici ematopoietiche congelate debbono essere scongelate in bagno termostatico a +37ºC, sotto agitazione continua, e trasfuse immediatamente.

Debbono essere congelati anche i campioni di riferimento delle preparazioni di cellule progenitrici ematopoietiche per i dovuti controlli.

Plasma fresco congelato.

Il plasma fresco congelato (P.F.C.) è ottenuto attraverso il congelamento di plasma, dopo separazione del sangue intero o mediante aferesi (plasmaferesi), che deve avvenire entro limiti di tempo e a temperature tali da preservare adeguatamente l'attività dei fattori labili della coagulazione. Tale preparazione contiene normali livelli di fattori stabili e labili della coagulazione, albumina e immunoglobuline, per una quantità totale di proteine superiore a 50 g/L.

Il preparato dovrebbe contenere meno di 6×10^9/l di emazie, meno di $0,1 \times 10^9$/l di leucociti e meno di 50×10^9/l di piastrine.

Qualora il plasma sia ottenuto da sangue intero deve essere separato preferenzialmente entro sei ore e non oltre le 18 ore dalla raccolta ed il suo congelamento deve avvenire utilizzando una apparecchiatura che lo completi entro un'ora a temperatura inferiore a —30ºC.

Qualora il plasma sia ottenuto da aferesi, deve essere congelato utilizzando una apparecchiatura che lo completi entro un'ora a temperatura inferiore a —30ºC.

Ad un controllo di qualità a campione, il preparato deve contenere almeno il 70% del contenuto originale di fattore VIIIc.

Il plasma fresco congelato, se mantenuto costantemente a temperatura inferiore a —25ºC può essere conservato fino a ventiquattro mesi, se a temperaura compresa tra —18 e —25ºC fino a tre mesi. Trascorsi i periodi anzidetti il preparato è utilizzabile solo per la produzione di frazioni plasmatiche. Lo scongelamento del PFC deve avvenire a temperatura compresa tra 30ºC e 37ºC in bagno con agitazione o con altra strumentazione idonea, tale da consentire il controllo della temperatura; dopo lo scongelamento deve essere usato il più presto possibile e comunque non oltre ventiquattro ore se conservato a +2ºC ± 2ºC e non può essere ricongelato.

In rapporto all'eventuale applicazione di trattamenti virucidi possono essere accettate caratteristiche finali del prodotto diverse purché in accordo con i criteri internazionalmente riconosciuti validi.

Il plasma fresco congelato non deve contenere anticorpi irregolari clinicamente significativi.

Crioprecipitato e plasma privo di crioprecipitato.

Il crioprecipitato è un preparato costituito dalla frazione crioglobulinica del plasma fresco, ottenuta da una singola donazione, concentrato ad un volume finale di non superiore a 40 ml. Il prodotto contiene, oltre al fattore VIII, anche la maggior parte del fattore Von Willebrand, del fibrinogeno, del fattore XIII e della fibronectina, presenti nel plasma fresco di partenza.

Ad un controllo di qualità a campione, il preparato deve contenere più di 70 U.I. di Fattore VIIIc, più di 140 mg di fibrinogeno e più di 100 UI di Fattore Von Willebrand. Le condizioni di conservazione sono quelle del PFC.

Il plasma privo di crioprecipitato è costituito da plasma fresco congelato dopo rimozione del crioprecipitato. Contiene albumina, immunoglobuline e fattori della coagulazione nella stessa quantità del plasma fresco congelato, eccetto i livelli di FV, FVIII, che sono ridotti marcatamente e fibrinogeno ugualmente ridotti.

Le condizioni di conservazione sono quelle del PFC. Lo scongelamento immediatamente prima dell'uso deve seguire le modalità indicate per il plasma fresco congelato.

Il plasma privo di crioprecipitato non deve contenere anticorpi irregolari clinicamente significativi.

Emocomponenti irradiati.

Le unità di sangue ed emocomponenti, nel casosia indicata l'irradiazione, devono essere sottoposte a una dose di radiazioni compresa tra 25 Gray e 50 Gray, allo scopo di ridurre il rischio di GvHD post-trasfusionale. Il tempo di esposizione deve essere standardizzato per ogni apparecchio emittente ed aggiustato ad intervalli regolari per tener conto del decadimento dell'isotopo.

L'irradiazione delle emazie deve avvenire entro quattordici giorni dal prelievo e le unità iradiate debbono essere trasfuse entro ventotto giorni dal prelievo.

Nei casi di trasfusione intrauterina, o a neonato, o a paziente con iperpotassiemia è necessario procedere alla trasfusione entro quarantotto ore dall'irradiazione, oppure provvedere all'eliminazione, con mezzi idonei, dell'eccesso di potassio.

L'irradiazione non modifica la scadenza dei concentrati piastrinici.

Le unità di sangue ed emocomponenti irradiate possono essere assegnate anche a pazienti immunologicamente normali, fatte salve le dovute precauzioni per categorie a rischio di iperpotassiemia.

La irradiazione degli emocomponenti deve avvenire in locali conformi alle norme di sicurezza.

Unità di predeposito per autotrasfusione.

L'unità di predeposito per autotrasfusione consiste in una unità di sangue intero e/o di emocomponenti prelevata al paziente cui è destinata per corrispondere a proprie esigenze terapeutiche.

Il preparato è di esclusivo uso autologo pertanto non è soggetto ai vincoli imposti dai protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue.

Il responsabile della struttura trasfusionale adotta il protocollo per la procedura operativa del predeposito in cui viene definita anche la modalità di acquisizione del consenso informato del paziente.

Più unità di sangue intero e/o di emocomponenti, in funzione delle esigenze terapeutiche, possono essere prelevate dal paziente a brevi intervalli di tempo, secondo le procedure adottate nella struttura trasfusionale e con l'eventuale supporto farmacologico, e predepositate.

L'unità di predeposito deve essere identificata in maniera univoca, sulla etichetta della relativa sacca deve essere apposta la firma del paziente e del medico responsabile del prelievo. Per ogni unità devono essere effettuate le seguenti indagini:

gruppo AB0 ed Rh (D);

HbsAg;

HCVAb;

HIV_{1-2}Ab.

Il paziente deve essere informato che le unità predepositate sono conservate fino a scadenza della componente eritrocitaria e che sono disponibili per le sue necessità trasfusionali.

La scadenza dell'unità di predeposito, le relative modalità di conservazione e di trasporto sono analoghe a quelle per le unità allogeniche.

Emocomponenti per uso non trasfusionale (topico).

Gel piastrinico.

Il gel piastrinico è un emocomponente per uso topico, di origine autologa od allogenica, ottenuto dall'aggregazione di un concentrato piastrinico messo a contatto con calcio e fattori proaggreganti biologici (trombina) o farmacologica. Nel corso del processo di formazione del coagulo le piastrine liberano i fattori contenuti negli α granuli. L'uso topico del preparato, favorito dalle sue caratteristiche di plasticità e modellabilità alla sede di applicazione, favorisce ed accelera la riparazione tissutale sia cutanea sia ossea. Trova il maggior impiego nella chirurgia maxillo - facciale, ortopedica e nella cura delle ulcere torpide cutanee.

Il preparato può essere ottenuto da sangue intero da predeposito o da donazione allogenica per frazionamento, con o senza reinfusione delle emazie, o da piastrinoaferesi antologa o allogenica.

Tutto il processo deve avvenire garantendo l'asepsi. Dopo la preparazione va utilizzato il più rapidamente possibile, oppure congelato secondo tempi e modalità analoghi a quelli del PFC. In caso di origine allogenica devono essere eseguiti gli esami obbligatori per la validazione biologica.

Colla di fibrina.

La colla di fibrina è un emocomponente per uso topico, di origine autologa od allogenica. Il suo uso topico, facilita l'adesione tissutale, favorisce l'emostasi, coadiuva le suture chirurgiche nel processo di cicatrizzazione. Trova il maggior impiego nella chirurgia cardiovascolare, toracica ed epatica, ma anche in neurochirurgia e in chirurgia plastica. Il preparato è ottenuto dal plasma di origine autologa od allogenica, attraverso una procedura che garantisca l'asepsi. Dopo la preparazione va utilizzato il più rapidamente possibile, oppure congelato secondo tempi e modalità analoghi a quelli del PFC. In caso di origine allogenica devono essere eseguiti gli esami obbligatori per la validazione biologica.

ALLEGATO 3

ETICHETTATURA

1. *Emazie.*

Emazie concentrate; emazie concentrate con aggiunta di soluzioni additive; emazie concentrate private del buffy-coat;

emazie concentrate private del buffy-coat e risospese in soluzioni additive.

L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della donazione;

nome dell'emocomponente;

volume o peso netto dell'emocomponente;

gruppo AB0 e tipo Rh (D);

eventuali altri fenotipi gruppo ematici (se ricercati);

elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori;

composizione e volume della soluzione anticoagulante-conservante;

composizione e volume delle eventuali soluzioni additive;

data di donazione e di scadenza;

temperatura di conservazione;

eventuali informazioni aggiuntive: leucodeplezione, irradiazione, ...

la dicitura: «Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie evidenti»;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un filtro da 170 — 200 μm».

2. *Concentrato di emazie da aferesi.*

L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della donazione se vengono raccolte, nel corso della stessa donazione, due o più unità esse devono essere distinte da ulteriore numerazione (unità da aferesi 1,2, ..).;

in caso di uso autologo, identità del donatore/ricevente;

{tipo del preparato} nome dell'emocomponente;

volume o peso netto dell'emocomponente;

composizione e volume della soluzione anticoagulante;

composizione e volume di eventuali soluzioni additive;

gruppo AB0 e tipo Rh (D);

eventuali altri fenotipi gruppo ematici (se ricercati);

elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori;

data di donazione;

data di preparazione;

data di scadenza come crioconservato;

data e ora di scadenza dopo scongelamento;

temperatura di conservazione;

eventuali informazioni aggiuntive: leucodeplezione, irradiazione, virus-inattivazione;

la dicitura: «Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie evidenti»;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un filtro da 170 —200 μm».

3. *Emazie lavate.*

L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della donazione;

nome dell'emocomponente;

volume o peso netto dell'emocomponente;

gruppo AB0 e tipo Rh (D);

eventuali altri fenotipi gruppo ematici (se ricercati);

elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori;

composizione e volume della soluzione anticoagulante - conservante;

composizione e volume delle eventuali soluzioni additive;

data di donazione;

data e ora di scadenza;

temperatura di conservazione;

eventuali informazioni aggiuntive: leucodeplezione, irradiazione, ematocrito;

la dicitura: «Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie evidenti»;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un filtro da 170 — 200 μm».

4. *Emazie leucodeplete.*

L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della donazione;

nome dell'emocomponente;

volume o peso netto dell'emocomponente;

gruppo AB0 e tipo Rh (D);

eventuali altri fenotipi gruppo ematici (se ricercati);

elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori;

composizione e volume della soluzione anticoagulante-conservazione;

composizione e volume delle eventuali soluzioni additive;

data di donazione;

data e ora di scadenza;

temperatura di conservazione;

eventuali informazioni aggiuntive: leucodeplezione, irradiazione, ematocrito;

la dicitura: «Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie evidenti»;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un filtro da 170 —200 μm».

5. *Emazie congelate ed emazie scongelate.*

L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della donazione;

nome dell'emocomponente;

peso netto del preparato;

gruppo AB0 e tipo Rh (D);

eventuali altri fenotipi gruppo ematici (se ricercati);

nome della soluzione criopreservante;

elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori all'epoca della donazione;

data di donazione;

data di congelamento e di scadenza come congelato;

data di scongelamento ed eventuale ora di scadenza;

temperatura di conservazione;

se preparate in circuito, la dicitura: «Dopo scongelamento, lavaggio e risospensione, trasfondere quanto prima e comunque entro ventiquattro ore se conservate a +4°C ± 2°C;

la dicitura: «Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie evidenti»;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un filtro da 170 —200 μm».

6. *Concentrato piastrinico.*

Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat;

Concentrato piastrinico da aferesi;

Concentrato piastrinico da plasmapiastrino-aferesi;

Concentrato piastrinico da aferesi multicomponente.

L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della donazione;

nome dell'emocomponente;

contenuto medio in piastrine;

gruppo AB0 e tipo Rh (D);

fenotipo HLA e/o HPA se ricercati;

elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori;

composizione e volume delle eventuali soluzioni aggiunte;

data di donazione e di scadenza;

temperatura di conservazione;

eventuali informazioni aggiuntive;

leucodeplezione, irradiazione, virus-inattivazione;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto. dispositivo munito di un filtro da 170 —200 μm».

In caso di concentrato piastrinico ottenuto con procedure di aferesi l'etichetta deve inoltre indicare:

tipo del circuito utilizzato, se chiuso o aperto;

ora di scadenza;

contenuto in piastrine;

se vengono raccolte, nel corso della stessa donazione, due o più unità esse devono essere distinte da ulteriore numerazione (unità da aferesi 1, 2, ..).

In caso di concentrato piastrinico ottenuto da pool di buffy-coat l'etichetta deve inoltre indicare:

il numero di identificazione del pool. Se i concentrati piastrinici sono riuniti in un pool, ogni struttura trasfusionale deve definire un sistema di etichettatura che consenta la rintracciabilità di ciascuna unità.

7. *Piastrine crioconservate da aferesi.*

L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della donazione. Se, nel corso della stessa donazione, vengono raccolte due o più unità esse devono essere distinte da ulteriore numerazione (unità da aferesi 1, 2, ..).;

in caso di uso autologo, identità del donatore/ricevente;

nome dell'emocomponente;

nome e volume del criopreservante;

mezzo di risospensione;

contenuto in piastrine dopo risospensione;

gruppo AB0 e tipo Rh (D);

fenotipo HLA e/o HPA se ricercati;

elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori all'epoca della donazione;

data di donazione;

data di preparazione;

data di scadenza come crioconservato;

data e ora di scadenza dopo scongelamento;

temperatura di conservazione;

eventuali informazioni aggiuntive: leucodeplezione, irradiazione, virus-inattivazione;

la dicitura: «Dopo scongelamento, lavaggio e risospensione, trasfondere immediatamente e comunque entro breve tempo se conservate a +22ºC ± 2ºC in costante agitazione»;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un filtro da 170 —200 μm».

8. *Concentrato granulocitario da aferesi.*

L'etichetta apposta sul contenitore di questo preparato trasfusionale deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della donazione;

nome dell'emocomponente;

gruppo AB0 e tipo Rh (D);

fenotipo HLA se ricercati;

elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori;

composizione e volume della soluzione anticoagulante e della soluzione additiva e/o di altri agenti;

contenuto in leucociti;

data di donazione;

data ed eventuale ora di scadenza;

la dicitura: «Trasfondere immediatamente e comunque entro dodici ore se conservato a +2ºC ± 2ºC»;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un filtro da 170 —200 μm;

Cellule staminali emopoietiche periferiche:

cellule staminali emopoietiche da sangue periferico;

cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale.

L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della donazione;

in caso di uso autologo, identità del donatore/ricevente;

tipo del preparato;

crioprotettivo utilizzato;

contenuto in CD34 dopo risospensione;

gruppo AB0 (non obbligatorio per uso autologo);

tipo Rh (D), specificando «Rh positivo» se D positivo o «Rh negativo» se D negativo. Se D negativo, riportare sull'etichetta il risultato degli esami per gli antigeni C ed E (non obbligatorio per uso autologo);

elencazione ed esito dei controlli sierologici all'epoca della donazione;

data di donazione;

data di crioconservazione e di scadenza come crioconservato;

la dicitura: «Dopo scongelamento, lavaggio e risospensione, trasfondere immediatamente»;

la dicitura: «Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta anomalie evidenti»;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un appropriato filtro».

la dicitura: «Esclusivamente per uso autologo» in caso di autotrapianto.

9. *Plasma fresco congelato da singola unità di sangue intero.*

Plasma fresco congelato da aferesi;

plasma fresco congelato da plasma piastrino-aferesi;

plasma fresco congelato da aferesi multicomponente;

crioprecipitato e plasma privo di crioprecipitato.

L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della donazione. Se vengono raccolte, nel corso della stessa donazione, due o più unità esse devono essere distinte da ulteriore numerazione (unità da aferesi 1,2, ..).;

nome dell'emocomponente;

volume o peso netto dell'emocomponente;

gruppo AB0 {e tipo Rh (D);

elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori;

composizione e volume delle soluzioni anticoagulanti;

composizione e volume delle eventuali soluzioni aggiunte;

data di donazione;

data di scadenza;

temperatura di conservazione;

eventuali informazioni aggiuntive: leucodeplezione, irradiazione, proveniente da quarantena, virus-inattivazione;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un filtro da 170 —200 μm».

10. *Emocomponenti irradiati.*

L'etichetta apposta sul contenitore degli emocomponenti irradiati deve indicare, in aggiunta:

nome ed indirizzo della struttura di irradiazione;

data ed ora di irradiazione;

nuova data di scadenza dopo irradiazione;

dose somministrata in Gy;

condizioni di conservazione.

È consigliato l'uso di etichette radiosensibili per dimostrare l'avvenuta irradiazione dell'emocomponente.

12. *Sangue intero e/o emocomponenti da predeposito per autotrasfusione.*

L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali, possibilmente di colore diverso dalle allogeniche, deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della unità;

la dicitura: «Autodonazione - strettamente riservata a: cognome, nome e data di nascita del paziente, codice identificativo del paziente»;

firma del paziente;

firma del medico responsabile del salasso;

nome dell'emocomponente;

volume o peso netto del preparato;

gruppo AB0 e tipo Rh (D);

composizione e volume della soluzione anticoagulante conservante;

composizione e volume delle eventuali soluzioni aggiunte;

data di prelievo e di scadenza;

temperatura di conservazione;

la dicitura: «Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie evidenti»;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un filtro da 170 —200 μm».

la dicitura: «Esclusivamente per uso autologo - Prove di compatibilità ed esami pretrasfusionali NON eseguiti».

05A03442

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 marzo 2005.

Determinazione della indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;

Visto il regolamento n. 379 del 24 marzo 1994, adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale all'art. 3, comma 4, prevede che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennità spettante ai lavoratori autonomi per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale;

Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)* della predetta legge, le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;

Visto l'art. 3, comma 5 di detto regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi;

Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT, nonché la retribuzione base di calcolo;

Considerata la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento, per l'anno 2005;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 2005, è pari a euro 1565,81.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in cinque o sei giorni per settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2005

Il Ministro: MARONI

05A03336

DECRETO 31 marzo 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Scuola Nuova» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto il verbale redatto in data 30 dicembre 1992 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa con sede in Macerata ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona della sig.ra Pirro Adele;

Visto il decreto 10 agosto 2001 di questa direzione con il quale la sig.ra Pirro Adele, a causa del mancato avvio della procedura di liquidazione, è stata sostituita dalla rag. Elsa Corpetti;

Viste le dimissioni rassegnate dalla rag. Elsa Corpetti;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerata la disponibilità manifestata dal rag. Alessandro Di Marco con comunicazione pervenuta a questa direzione provinciale del lavoro a mezzo fax in data 29 marzo 2005;

Decreta:

Il rag. Alessandro Di Marco nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 28 gennaio 1958, con studio in Pescara, corso Vittorio Emanuele II, n. 161, è nominato liquidatore della società cooperativa «Scuola Nuova» a r.l., con sede legale in Macerata (Macerata), via Carducci n. 20, in sostituzione della sig.ra Adele Pirro.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, 31 marzo 2005

Il direttore provinciale: BUCOSSI

05A03316

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 novembre 2004.

Attuazione dei programmi pilota a livello nazionale di cui all'articolo 2, punto 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti i regi decreti n. 2440/1923 e n. 827/1924, recanti le disposizioni e il regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge n. 468/1978 recante la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio e successive modificazioni;

Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003 e la legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004;

Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003, e la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992;

Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che impegna l'Italia alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;

Vista la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004, che ha confermato l'impegno dell'Unione europea per la attuazione degli obblighi di riduzione stabiliti nell'ambito del protocollo di Kyoto e della successiva citata decisione 2002/358/CE;

Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del protocollo di Kyoto;

Visto in particolare l'art. 2, punto 3, della citata legge in base al quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua, con proprio decreto, i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio, con l'obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno che nell'ambito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi del protocollo di Kyoto, «Joint Implementation» e «Clean Development Mechanism»;

Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra»;

Considerato che il Piano d'azione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra per il periodo 2003-2010, allegato alla citata delibera CIPE n. 123/2002, individua le misure che possono raggiungere il miglior risultato in termini di riduzione delle emissioni con il minor costo e i migliori effetti sulla modernizzazione e sull'efficienza dell'economia nazionale;

Vista la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione di anidride carbonica nella Comunità;

Considerato che la citata direttiva 2003/87/CE stabilisce una sanzione per le emissioni di ogni tonnellata eccedente il limite stabilito pari a € 40/anno nel periodo 2005-2007, e pari a € 100/anno nel periodo 2008-2012;

Vista la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia;

Vista la direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;

Considerato che in data 11 febbraio 2004 è stata approvata la direttiva 2004/8/CE, in corso di recepimento dallo Stato italiano, ed essa è finalizzata ad accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla attuazione della prima fase del Programma europeo sui cambiamenti climatici, che indica nella promozione della cogenerazione una delle misure necessarie per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra prodotte nel settore energetico;

Considerato che il potenziale nazionale di cogenerazione ad alto rendimento di energia distribuita mediante impianti di cogenerazione diffusa è stimato in 12.000 MWe entro il 2008, con una riduzione delle emissioni di anidnide carbonica — rispetto alla produzione tradizionale di energia — pari a 8-14 milioni tonnellate/anno, ad un costo netto pari a circa € 4-7/anno per tonnellata;

Tenuto conto inoltre che tale potenziale corrisponde a circa il 20% della domanda interna di elettricità, e che pertanto la realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento può contribuire in modo significativo alla riduzione del «carico» sulla rete di distribuzione della elettricità;

Ritenuto che, in applicazione di quanto disposto dalle citate direttive 2004/8/CE, 2003/96/CE, 2002/91/CEE, dovranno essere applicate misure incentivanti per l'impiego del gas naturale e delle fonti rinnovabili negli impianti di cogenerazione ad alto rendimento negli usi civili, nel settore del commercio e turismo, e nei settori dell'agricoltura e dell'industria;

Ritenuto altresì che, in attesa del recepimento delle direttive sopra citate, e della adozione delle relative misure incentivanti, è opportuno avviare progetti pilota a rapida cantierabilità nel settore della cogenerazione ad alto rendimento, al fine di verificarne la fattibilità e la replicabilità, e che a questo fine è necessario dotare il programma di una strumentazione finanziaria adeguata per facilitare il cofinanziamento e l'efficienza economica dei progetti;

Considerato che le risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge n. 120/2002, per l'attuazione dell'art. 2, punto 3, per il periodo 2002-2004, assommano a € 75 milioni;

Vista la legge 30 luglio 2004, n. 191 «di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica» la quale, tra le altre, ha ridotto del 50% la dotazione di bilancio relativa all'anno 2004 per l'attuazione dell'art. 2 della legge n. 120 del 2002;

Ritenuto di destinare € 30.000.000 all'attuazione dei programmi pilota a livello nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, di cui all'art. 2, punto 3, della legge n. 120/2002, finalizzati alla promozione e diffusione della cogenerazione ad alto rendimento;

Considerato che le predette risorse sono disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, allocate nel CDR 4 - U.P.B. 4.2.3.15 - Accordi ed organismi internazionali - capitolo 7923 impegnate per € 50.000.000 con decreti n. 724 del 30 dicembre 2002 e n. 977 del 23 dicembre 2003 e per € 12.500.000 disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 28 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'assegnazione di € 30.000.000 per la promozione della realizzazione di progetti pilota a rapida cantierabilità aventi per oggetto impianti nuovi o rifacimenti di impianti esistenti come definiti nel decreto di cui al successivo art. 3, ossia i progetti realizzabili entro il termine massimo di 6 mesi dalla comunicazione dell'ammissibilità al finanziamento, nel settore della cogenerazione diffusa ad alto rendimento, al fine di verificarne la fattibilità e la replicabilità.

2. Sono ammessi al finanziamento i progetti pilota di cogenerazione diffusa ad alto rendimento, con priorità per i progetti che prevedono l'utilizzo del calore per la produzione energetica del freddo e l'utilizzo di unità di piccola o micro-cogenerazione.

3. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento l'IRE (Indice di Risparmio Energetico) delle unità di potenza fra 1 MWe e 5 MWe, deve essere almeno pari allo 0,1 (10%). Per le unità di potenza inferiore a 1 MWe l'IRE deve risultare positivo.

Art. 2.

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le pertinenti definizioni della deliberazione n. 42/02 dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas, ed inoltre le seguenti:

a) «unità di micro-cogenerazione»: unità di cogenerazione con una capacità massima inferiore a 50 kWe;

b) «piccola cogenerazione»: la cogenerazione realizzata con unità di cogenerazione con una capacità installata inferiore a 1 Mwe;

c) «cogenerazione diffusa»: la cogenerazione realizzata con unità di cogenerazione con una capacità installata inferiore a 5 Mwe;

d) «IRE»: indice di risparmio energetico, così come definito alla lettera *t)*, art. 1, della deliberazione n. 42/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

e) «Sito»: l'edificio o il complesso di edifici fisicamente connessi all'impianto di distribuzione del calore utile prodotto dall'impianto di cogenerazione.

Art. 3.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e delle attività produttive e d'intesa con la Conferenza unificata, definiscono:

a) la distribuzione territoriale dei progetti da avviare;

b) le modalità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contribuiti ai soggetti beneficiari tenuto conto e sulla base dei criteri di cui all'allegato I, nonché delle indicazioni regionali concernenti le porzioni di territorio definite «critiche» in attuazione del decreto legislativo n. 351/1999;

c) la modalità per l'eventuale cumulo con altre risorse nazionali o comunitarie;

d) le procedure per la verifica sullo stato di attuazione degli interventi;

e) le modalità di monitoraggio sui risultati e sui vantaggi energetico-ambientali conseguiti.

Art. 4.

1. Il Direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Direttore generale della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive sono incaricati di predisporre entro il 31 dicembre 2005 una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento alla efficacia delle procedure di finanziamento e delle misure incentivanti, nonché alla fattibilità e replicabilità dei progetti pilota.

La relazione è inviata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Conferenza unificata.

Art. 5.

I presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

ALLEGATO 1

1. *Condizioni di ammissibilità.*

1.1 I progetti pilota devono:

a) essere costituiti da una o più unità di cogenerazione, ciascuna delle quali non superi una capacità massima di 5 MWe e venga installata in siti diversi;

b) essere realizzati nei settori prioritari di cul al successivo punto 2;

c) prevedere il monitoraggio delle prestazioni gestionali, energetiche ed ambientali delle untà di cogenerazione.

1.2 Per i progetti pilota che includono una o più unità di potenza compresa fra 1 E 5 MWE la relativa domanda di finanziamento è corredata dall'impegno del soggetto proponente al raggiungimento di un IRE pari o superiore a 0,1 (10%); per le unità inferiori al MWE l'IRE deve essere comunque positivo.

2. *Interventi e settori prioritari.*

I progetti pilota devono avere una alta capacità di replica. Sono definiti prioritari gli interventi a favore:

a) di edifici pubblici o destinati a servizi di pubblica utilità;

b) del settore sanitario;

c) del settore sportivo;

d) del settore agroforestale;

e) del settore della grande distribuzione;

f) degli altri settori definiti prioritari sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*.

3. *Entità dei contributi per progetto pilota.*

3.1 Fino al 20% dell'investimento, entro un massimo di € 200.000, per gli impianti alimentati con gas naturale; aumentati al 30% in caso di utilizzo del calore per la produzione di freddo.

3.2 Fino al 30% dell'investimento, entro un massimo di € 300.000, per gli impianti alimentati con biomasse o con un sistema ibrido «biomasse-gas natutrale», aumentati al 40% in caso di utilizzo del calore per la produzione di freddo.

3.3 Nel caso di progetti realizzati in aree non servite da rete di gas l'incentivo di cui al punto 3.2 si intende pari al 40%.

4. *Soggetti beneficiari:*

a) Energy Saving Company (ESCO);

b) agenzie locali per il risparmio energetico;

c) soggetti proprietari o gestori sul territorio nazionale di almeno 10 immobili adibiti agli usi di cui al precedente punto 2;

d) amministrazioni ed enti pubblici, incluse associazioni di comuni e comunità montane, per la realizzazione di impianti di cogenerazione a servizio di immobili di proprietà pubblica o di reti di teleriscaldamento;

e) imprese agricole e forestali.

05A03420

DECRETO 11 febbraio 2005.

Attuazione dei programmi pilota a livello internazionale di cui all'articolo 2, punto 3, della legge 1º giugno 2002, n. 120.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti i regi decreti n. 2440/1923 e n. 827/1924, recanti le disposizioni e il regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge n. 468/1978 recante la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio e successive modificazioni;

Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003 e la legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004;

Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003, e la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004;

Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE riguardante l'approvazione a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che impegna l'Italia alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;

Vista la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004, che ha confermato l'impegno dell'Unione europea per la attuazione degli obblighi di riduzione stabiliti nell'ambito del protocollo di Kyoto e della successiva citata decisione 2002/358/CE;

Vista la legge n. 120 del 1º giugno 2002 di ratifica del protocollo di Kyoto;

Visto in particolare l'art. 2, punto 3, della citata legge, in base al quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio, con l'obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno che nell'ambito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi del protocollo di Kyoto «Joint Implementation» e «Clean Development Mechanism».

Considerato che le conclusioni della settima conferenza delle parti alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (COP 7), tenutasi a Marrakech dal 29 ottobre al 9 novembre 2001, in merito all'attuazione del protocollo di Kyoto:

a) hanno riconfermato l'impegno dei Paesi «Annex I» (Paesi industrializzati e Paesi con economia in transizione) per la riduzione delle emissioni dei sei principali gas serra, non controllati dal protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono, individuati in: anidride carbonica (C02), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafloruro di zolfo (SF6);

b) hanno stabilito che i Paesi «Annex I» possono rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni attraverso l'acquisizione di «crediti di emissione» e «crediti di carbonio» generati da progetti comuni «Annex I» (Joint Implementation - JI), o mediante progetti con i Paesi in via di sviluppo «Non Annex I» (Clean Development Mechanism-CDM);

c) hanno istituito il «CDM Executive Board» presso il Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, al fine della certificazione dei progetti che possono generare crediti di emissione» e «crediti di carbonio»;

d) hanno individuato i progetti nel settore energetico che possono generare «crediti di emissione» nell'ambito del CDM;

e) hanno riconosciuto il ruolo delle attività di afforestazione e riforestazione per la generazione di «crediti di carbonio» nell'ambito del meccanismo di JI, purché tali attività risultino addizionali ed abbiano avuto inizio dopo il 2000;

f) hanno riconosciuto il ruolo delle attività di afforestazione e riforestazione per la generazione di «crediti di carbonio» nell'ambito del CDM, purché tali attività risultino addizionali ed abbiano avuto inizio dopo il 2000. Su tali attività si applica il limite dell'1% del valore delle emissioni del 1990, che per l'Italia corrisponde a circa 5 MtCO_2 l'anno;

Viste le conclusioni della nona conferenza delle parti alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (COP 9), tenutasi a Milano dal 1º al 12 dicembre 2003, che hanno confermato il ricorso ai meccanismi JI e CDM, ed hanno individuato le tipologie dei progetti di afforestazione e riforestazione ammissibili nell'ambito del CDM;

Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra»;

Vista la direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissione di anidride carbonica nella Comunità;

Considerato che la citata direttiva 2003/87/CE stabilisce una sanzione per le emissioni di ogni tonnellata eccedente il limite stabilito pari a € 40/anno nel periodo 2005-2007, e pari a € 100/anno nel periodo 2008-2012;

Tenuto conto che il costo attualmente stimato dei «crediti di emissione» e dei «crediti di carbonio» generati attraverso i progetti realizzati nell'ambito dei meccanismi JI e CDM è stimato tra € 4 e 10/anno per ogni tonnellata equivalente di anidride carbonica;

Considerato che la citata delibera CIPE n. 123/2002 stima che il ricorso ai meccanismi JI e CDM dovrebbe coprire uno «sforzo di riduzione delle emissioni» nel periodo 2008-2012 pari ad almeno 40 milioni di tonnellate/anno, al fine di ridurre i costi di abbattimento delle emissioni;

Tenuto conto che in data 24 giugno 2003 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha istituito presso la Banca mondiale in Washington l'«Italian Carbon Fund» (ICF), a partecipazione pubblico/privato, amministrato dalla Banca mondiale e dotato di un capitale iniziale di 15 milioni di dollari messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di acquisire per l'Italia «crediti di carbonio» e «crediti di emissione» generati da progetti JI e CDM, con priorità per i progetti realizzati da imprese italiane, ad un costo fisso compreso tra € 4 e 6/anno per ogni tonnellata equivalente di anidride carbonica;

Tenuto conto che dal 1º gennaio 2004 l'ICF è aperto alla partecipazione di aziende private ed agenzie pubbliche italiane, con un contributo minimo per la partecipazione di 1 milione di dollari;

Considerato che il citato ICF presso la Banca mondiale rappresenta uno strumento innovativo ed efficace, che si configura come «iniziativa pilota a livello nazionale e internazionale» finalizzata a ridurre i costi di abbattimento delle emissioni, e a sostenere nello stesso tempo gli investimenti delle imprese italiane all'estero nello sviluppo delle tecnologie ed energie pulite nonché nella realizzazione di progetti di afforestazione e riforestazione;

Considerato che l'ICF corrisponde alle caratteristiche dei programmi pilota da attuare a livello internazionale, ai sensi del punto 3 dell'art. 2 della legge n. 120/2002, poiché consente di acquisire crediti di emissioni di gas ad effetto serra utilizzabili per il raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto ad un costo competitivo e consente inoltre, di acquisire esperienze ed informazioni sulla realizzazione di progetti di JI e CDM in quanto il portafoglio di progetti è diversificato sia per tipo di tecnologia che per regione geografica;

Visto che le risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge n. 120/2002, per l'attuazione dell'art. 2, punto 3, per il periodo 2002-2004 assommano a € 75 milioni;

Vista la legge 30 luglio 2004, n. 191 «di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica» la quale, tra le altre, ha ridotto del 50% la dotazione di bilancio relativa all'anno 2004 per l'attuazione dell'art. 2 della legge n. 120 del 2002;

Ritenuto di destinare € 25.000.000 all'attuazione dei programmi pilota a livello internazionale di cui all'art. 2, punto 3, della legge n. 120/2002;

Considerato che le predette risorse sono disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, allocate nel CDR 4 - U.P.B. 4.2.3.15 - Accordi ed organismi internazionali - capitolo 7923 impegnate per € 50.000.000 con decreti n. 724 del 30 dicembre 2002 e n. 977 del 23 dicembre 2003 e per € 12.500.000 disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 28 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. È disposta l'erogazione di € 25.000.000 a favore dell'«Italian Carbon Fund», istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presso la Banca mondiale in Washington in data 24 giugno 2003, al fine di acquisire per l'Italia «crediti di carbonio» e «crediti di emissione» generati da progetti JI e CDM, con priorità per i progetti realizzati da soggetti italiani, ad un costo predeterminato compreso tra € 4 e 6/anno per ogni tonnellata equivalente di anidride carbonica.

Art. 2.

1. Il Direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive è incaricato di dare attuazione alla presente disposizione e di assicurare, secondo quanto previsto nell'Accordo istitutivo dell'«Italian Carbon Fund» (ICF), che sia data priorità ai progetti JI e CDM realizzati da imprese italiane nel rispetto dei criteri stabiliti dal «CDM Executive Board» presso il Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

2. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma, il Direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive presenta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive e al Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dal 31 dicembre 2004, una relazione semestrale sulle attività e sul funzionamento di ICF.

3. Per accrescere la cooperazione tra Stato, regioni, province e comuni al fine di assicurane la migliore partecipazione dei soggetti italiani, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio presenta alla Conferenza unificata, a partire dal 31 dicembre 2004, una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento di ICF.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

05A03419

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione Basilicata - Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle valli del Noce e del Sinni - Progetto definitivo. (Deliberazione n. 52/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 433 c.d. «legge obiettivo», che all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002 n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi dal 134 al 142 compreso, ai sensi dei quali, tra l'altro, è stabilito che la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il comma 176 dell'art. 4 della citata legge n. 350/2003, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando, tra l'altro, che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che include nell'allegato 3, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Basilicata, l«'Adeguamento opere di captazione, riefficientamento adduzioni ed opere connesse valli Noce e Sinni»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito le modalità per l'attribuzione del CUP;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato

ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte Costituzionale nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finchè l'intesa non si perfezioni;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/2004 S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

Vista la nota 23 febbraio 2004, n. 95, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sulle «Opere acquedottistiche nelle valli del Noce e del Sinni», proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, con prescrizioni e programma interferenze, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle risorse stanziate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;

Vista la nota 29 settembre 2004, n. 100408, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che risponde alla nota 3 settembre 2004, n. 27841, del Servizio centrale Segreteria CIPE, circa le modalità applicative dell'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, come modificato dalla citata legge n. 191/2004;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmtico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra il Governo e la regione Basilicata, sottoscritta il 20 dicembre 2002;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento in esame consiste nella realizzazione delle «Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle valli del Noce e del Sinni»;

che le caratteristiche tecniche delle principali opere da realizzare sono, in sintesi, le seguenti:

circa 44 Km di condotte in acciaio di vari diametri;

sei serbatoi di accumulo per complessivi 8.000 mc;

ripristino del serbatoio di Lauria;

due impianti di sollevamento;

due bottini;

tre attraversamenti: due del Sinni ed uno del fosso Monaco;

due fiancheggiamenti su ponti stradali;

una galleria di m 200;

reti idriche di sei paesi;

il tutto al servizio di circa 50.000 abitanti residenti e 40.000 fluttuanti turistici.

che ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, con determinazione dirigenziale n. 75F2003D797 del 17 luglio 2003, la regione Basilicata ha espresso parere, con prescrizioni, in merito alla non assoggettabilità dell'intervento, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 47/98, alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

che con nota n. 26659/75C in data 21 novembre 2003 il Dipartimento ambiente e territorio - Ufficio urbanistica e tutela del paesaggio della regione Basilicata, ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999, ha espresso parere favorevole, senza prescrizioni, conformemente ai nulla osta n. 23535/2000, n. 24586/2000, n. 1143/2001 e n. 19199/2001, rilasciati per le opere di cui al progetto in argomento;

che il responsabile unico del procedimento in data 28 gennaio 2004, con nota n. 15620, ha dichiarato concluso, con scadenza dei termini di legge senza osservazioni ed opposizioni, il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità;

che gli enti interessati hanno rilasciato i previsti pareri, sia per gli aspetti localizzativi che per le interferenze;

che il presidente della regione Basilicata, con nota n. 4015/8002 del 2 dicembre 2003, ha espresso parere di conformità in relazione alla localizzazione delle opere, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 190/2002;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, ha convocato apposita Conferenza dei servizi, conclusasi positivamente in data 24 novembre 2003;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, con l'intesa generale quadro del 20 dicembre 2002 tra il Governo e la regione Basilicata è stato individuato nella stessa regione Basilicata;

che, ai sensi della delibera n. 143/2002, al progetto in argomento è stato assegnato il CUP n. G87H04000020001;

che sono state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le prescrizioni e programma interferenze di cui in allegato;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento delle opere da eseguire è di euro 26.000.000 di cui € 3.896.568 per IVA;

che la scheda di sintesi del piano economico-finanziario allegata alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non evidenzia, per l'opera in argomento un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione, in considerazione delle caratteristiche tecniche e normative del settore;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni ed il programma interferenze proposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo delle «Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle valli del Noce e del Sinni» per un importo di euro 26.000.000. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere.

1.2 Le prescrizioni e il programma interferenze proposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportati nell'allegato n. 1, che forma parte integrante della presente delibera.

2. *Concessione contributo.*

2.1 Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 è assegnato alla regione Basilicata l'importo complessivo di € 26.000.000, in termini di volume di investimenti, così articolato:

anno 2005: € 20.000.000;

anno 2006: € 6.000.000.

L'onere relativo a ciascuna annualità viene imputato sul limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziata dalla legge n. 350/2003, per la stessa annualità.

La quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di € 1.830.408 per il limite di impegno relativo all'anno 2005 e l'importo di € 549.122 per il limite di impegno relativo all'anno 2006.

3. *Clausole finali.*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto definitivo dell'intervento relativo alle «Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle valli del Noce e del Sinni» approvato con la presente delibera.

3.2 La verifica delle prescrizioni e programma interferenze che, ai sensi del precedente punto 1.2, devono essere recepite in fase di redazione del progetto esecutivo e di realizzazione dei lavori, ove non diversamente specificato nelle stesse, sarà effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.3 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'esecuzione dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero dell'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato n. 1, nonché sul rispetto delle altre indicazioni nello stesso contenute.

3.4 Il citato Ministero provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 190/2002, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla citata delibera n. 63/2003.

3.5 Il CUP G87H04000020001 assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 251

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI, PROGRAMMA INTERFERENZE

Prescrizioni.

1) Nell'ambito degli affidamenti della gestione dei servizi idrici, sarà opportunamente tenuto conto che le opere sono state interamente finanziate con fondi pubblici. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

2) L'importo della progettazione esecutiva e l'importo delle spese tecniche rappresentano limiti massimi di spesa e in sede di progetto esecutivo dovranno essere determinati analiticamente alla luce della normativa vigente sulle opere pubbliche e delle attività effettivamente svolte dai tecnici incaricati. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

3) Prima dell'appalto si provvederà a verificare lo stato giuridico di tutte le utenze e, comunque, ad assicurare che le stesse siano conturizzate. La verifica di ottemperanza sara svolta a cura della regione.

AMBIENTALI

In sede di redazione del progetto esecutivo.

4) Relativamente alla realizzazione del serbatoio di «Arena Bianca», il manufatto sarà arretrato il più vicino possibile alla pendice retrostante alla discarica, evitando di realizzare i muri retrostanti e di regolarizzare l'area di sedime e le pendici, aumentando la naturalità dell'area con piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

5) I ripristini geomorfologici e vegetazionali saranno realizzati mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e l'uso di essenze erbacee, arbustive ed arboree di tipo autoctono certificato di ecotipi locali di provenienza regionale. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

6) Relativamente alla demolizione e ricostruzione del bottino di raccolta acque «Sorgente Caffaro»:

dopo la demolizione del vecchio bottino di presa, l'area sarà rinaturalizzata attraverso un rimodellamento del terreno e una piantumazione di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona;

al fine di limitare l'impatto percettivo della nuova struttura, il bottino sarà incassato il più possibile e l'area di pertinenza sarà sistemata a verde;

la strada di accesso al bottino di presa deve essere sistemata con misto stabilizzato. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

7) Nei comuni di Latronico, Nemoli e Lauria, una volta realizzate le opere interrate previste in località Agro, si provvederà al ripristino della copertura *ante operam*. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

8) La strada di accesso al serbatoio in comune di Nemoli sarà ridotta ad una larghezza di mt. 3,50 e non sarà realizzato il proseguiniento della stessa intorno al serbatoio. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

In fase di realizzazione.

9) Si comunicherà all'Ufficio compatibilità ambientale sia la data di inizio lavori che quella di ultimazione dei lavori. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

10) Si comunicherà all'Ufficio urbanistica e tutela del paesaggio sia la data di inizio dei lavori che quella di ultimazione dei lavori. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

PROGRAMMA INTERFERENZE

11) Il soggetto aggiudicatore dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze delle condotte, con servizi e viabilità, ai seguenti enti:

Amministrazione provinciale di Potenza

Amministrazioni dei seguenti comuni:

comune di Lauria, comune di Lagonegro, comune di Latronico, comune di Nemoli, comune di Rivello;

Acquedotto Lucano S.p.a.

Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore.

12) L'attraversamento e/o il fiancheggiamento di strade o di proprietà della provincia di Potenza saranno regolati da apposita concessione.

05A03421

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società consortile Tirreno sviluppo S.c.a.r.l. (Deliberazione n. 57/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi

Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15 % sia riservato alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato CE., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) 0/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B*) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Vista la nota n. 1.227.569 del 4 novembre 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dalla Tirreno sviluppo S.c.a.r.l., concernente iniziative nel settore turistico, da realizzarsi in Calabria nella fascia costiera tra i comuni di Tortora e di Paola (Cosenza), aree obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato CE.;

Considerato che la regione Calabria, con delibere n. 276 dell'8 aprile 2003 e n. 12 del 23 gennaio 2004, ha dichiarato la coerenza del contratto di programma proposto con i documenti di programmazione regionale ed il POR Calabria, ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti e si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari 8.000.000 euro, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, con la società consortile Tirreno sviluppo, S.c.a.r.l., il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di n. 31 iniziative integrate nella filiera del settore turistico che saranno realizzate nella fascia costiera tra i comuni di Tortora (Cosenza) e di Paola (Cosenza), regione Calabria, aree ricadenti nell'obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato CE. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, sono pari a 74.581.000 e prevedono n. 31 iniziative imprenditoriali realizzate dalle società del Consorzio, come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie sono calcolate, nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa nella citata tabella 1, nei limiti del massimale previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa (50% di E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.).

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 37.212.390 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 29.212.390 euro. La restante somma di 8.000.000 euro sarà a carico della regione Calabria.

1.4. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità pari a 12.404.130 euro ciascuna, a decorrere dal 2005. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.7. Le strutture ammesse alle agevolazioni non potranno essere distolte, in qualunque forma ivi compresa la cessione dell'attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto per dieci anni, pena la revoca e la restituzione, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, delle somme tempo per tempo erogate, secondo le modalità previste dal regolamento approvato con decreto ministeriale n. 527/1995, citato in premessa.

1.8. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 349,10 U.L.A. (Unità lavorative annue).

1.9. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 29.212.390 euro a valere sulle risorse evidenziate nel decreto del 3 luglio 2003, indicato nelle premesse.

3. L'operatività della presente delibera è subordinata alla verifica dell'effettiva disponibilità della quota di cofinanziamento regionale.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 252

CONTRATTO DI PROGRAMMA SOCIETA' CONSORTILE TIRRENO SVILUPPO S.C.A R.L.

Tabella 1

	DENOMINAZIONE	LOCALIZZAZIONE INIZIATIVA (prov. Cosenza)	TIPOLOGIA / INVESTIMENTO	DESCRIZIONE INIZIATIVA	INVESTIMENTO (euro)	AGEVOLAZIONE CONCESSA (euro)	% agevolazione richiesta del massimo concedibile	ULA (variazione)
1	ALESSANDO S.R.L.	SANTA DOMENICA TALAO	NUOVA INIZIATIVA	ALBERGO 4 STELLE	650.000	325.000	59,028%	6,0
2	F.LLI GRISOLIA SAS	SCALEA	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	ALBERGO 4 STELLE	700.000	350.000	59,202%	8,0
3	MANNARINO E PERRICONE SNC	FUSCALDO	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	ALBERGO 4 STELLE	7.377.000	3.688.500	58,673%	28,6
4	NAUTICA S.GIORGIO Srl	DIAMANTE	NUOVA INIZIATIVA	ALBERGO 4 STELLE	2.625.000	1.312.500	58,815%	9,0
5	ARIANNA 80 S.R.L.	SANGINETO	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	ALBERGO 4 STELLE	5.097.000	2.548.000	59,031%	26,0
6	LA FELCE DI CAUTERUCCIO MARIA DI	DIAMANTE	NUOVA INIZIATIVA	ALBERGO 3 STELLE	1.369.000	684.500	59,484%	9,0
7	RINALDI SANDRO DI	SCALEA	NUOVA INIZIATIVA	ALBERGO 4 STELLE	1.617.000	808.500	60,056%	13,0
8	M.G.C. SAS	BELVEDERE MARITTIMO	NUOVA INIZIATIVA	ALBERGO 4 STELLE	2.406.000	1.185.220	59,000%	12,0
9	STELLA DEL MARE SAS	BELVEDERE MARITTIMO	NUOVA INIZIATIVA	ALBERGO 4 STELLE	1.662.000	831.000	60,036%	7,0
10	L'ARCA DI BRAMBILLA ANNA DI	BELVEDERE MARITTIMO	NUOVA INIZIATIVA	ALLOGGIO AGRITURISTICO	1.496.000	748.000	55,900%	10,0
11	SIR SAS	DIAMANTE	NUOVA INIZIATIVA	ALBERGO 4 STELLE	810.000	405.930	60,000%	8,0
12	EUROTOURISM S.R.L.	DIAMANTE	RISTRUTTURAZIONE/ AMMODERNAMENTO	ALBERGO 3 STELLE	550.000	272.280	59,000%	2,0
13	BRUNI DI GALLO FRANCESCA DI	MAIERA'	NUOVA INIZIATIVA	ALBERGO 4 STELLE	726.000	357.220	59,000%	3,5
14	RISTORANTE ALIGIA S.R.L.	MAIERA'	AMPLIAMENTO	ALBERGO 4 STELLE	960.000	477.200	60,000%	3,4
15	ROMA IMMOBILIARE S.R.L.	BELVEDERE MARITTIMO	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	ALBERGO 4 STELLE E CENTRO POLIVALENTE	4.184.000	2.078.320	60,000%	18,0
16	ROMA IMMOBILIARE S.R.L.	SCALEA	NUOVA INIZIATIVA	RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE 4 STELLE	6.125.000	3.036.790	60,000%	22,0
17	RIVIERA DEL SOLE S.R.L.	BELVEDERE MARITTIMO	NUOVA INIZIATIVA	ALBERGO 4 STELLE	2.680.000	1.342.510	60,000%	13,0
18	FOREST S.R.L.	SCALEA	AMPLIAMENTO	VILLAGGIO TURISTICO 4 STELLE	2.285.000	1.149.290	58,000%	15,0
19	ELFREL SAS	SCALEA	NUOVA INIZIATIVA	ALBERGO 4 STELLE	939.000	466.720	57,000%	10,0
20	HOTEL ITALIA DI BOSCO FRANCESCO DI	GUARDIA PIEMONTESE	RISTRUTTURAZIONE/ AMMODERNAMENTO	ALBERGO 3 STELLE	737.000	366.800	57,000%	7,0
21	L'ANGELICA DI RINALDI MARIA ANTONIETTA DI	SANTA DOMENICA TALAO	NUOVA INIZIATIVA	ALLOGGIO AGRITURISTICO	1.025.000	513.640	60,000%	5,0
22	HOTEL PARCO DEI PRINCIPI S.R.L.	SCALEA	RISTRUTTURAZIONE/ AMMODERNAMENTO	ALBERGO 3 STELLE	2.482.000	1.233.110	59,000%	16,0
23	SPORTING CENTER SNC	PRAIA A MARE	NUOVA INIZIATIVA	RESIDENZE TURISTICO ALE	4.212.000	2.106.000	60,055%	12,0
24	HOTEL VILLA PRINCIPE SNC	SAN NICOLA ARCELLA	RISTRUTTURAZIONE/ AMMODERNAMNETO	ALBERGO 3 STELLE	539.000	270.090	61,000%	1,6
25	HOTEL SENATOR DI SENATORE FRANCESCO DI	TORTORA	COMPLETAMENTO	ALBERGO 4 STELLE	896.000	456.420	61,000%	5,0
26	GAIM S.R.L.	DIAMANTE	NUOVA INIZIATIVA	ALBERGO 4 STELLE	9.250.000	4.624.390	60,000%	35,0
27	PIAN DE LA BRUCA S.R.L.	SCALEA	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO	ALBERGO 4 STELLE CON ANNESSO MANEGGIO	2.732.000	1.349.060	60,000%	15,0
28	HOTEL ATLANTIC S.R.L.	SCALEA	NUOVA INIZIATIVA	ALBERGO 4 STELLE	4.999.000	2.499.140	60,000%	15,0
29	BAIATOUR S.a.s. di MAIOLINO C. & C.	SCALEA	AMPLIAMENTO	TOUR OPERATOR	203.000	101.500	56,524%	4,0
30	HOLIDAY S.R.L.	SCALEA	AMPLIAMENTO	CAMPEGGIO CON AREA ATTREZZATA 4 STELLE	306.000	153.760	61,000%	5,0
31	COSTA BRUZIA "Il Castello" S.R.L.	SANGINETO	NUOVA INIZIATIVA	IMPIANTI RICREATIVI	2.942.000	1.471.000	59,312%	5,0
	Totale				74.581.000	37.212.390		349,1

05A03422

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Centro tessile meridionale S.c.a.r.l. - C.T.M. - Proroga. (Deliberazione n. 65/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 4 aprile 2001, n. 54 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185/2001), con la quale é stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Centro tessile meridionale S.c.a.r.l. - C.T.M., di un articolato piano di investimenti nel comparto abbigliamento moda da realizzarsi nel comune di Nocera Inferiore (Salerno), area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a), con termine di realizzazione degli interventi previsto al 31 dicembre 2003;

Vista la nota n. 1227569 del 4 novembre 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di proroga del termine degli investimenti al 30 settembre 2005, lasciando sostanzialmente invariato quant'altro previsto dalla citata delibera n. 54/2001;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il termine di cui al punto 1.5 della delibera n. 54/2001 citata in premessa, è prorogato al 30 settembre 2005;

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la sopra citata delibera.

3. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 254

05A03423

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Eurosviluppo S.c.a.r.l. - Proroga. (Deliberazione n. 66/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'articolo 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'agricoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* della legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160/1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e in particolare l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.UC.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87.3.a) del Trattato CE.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei con-

tratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata ai settori dell'agricoltura e della pesca;

Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 262/2002), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il costituendo Consorzio Eurosviluppo S.c.a.r.l., per la realizzazione nel comune di Scandale (provincia di Crotone), area obiettivo 1, di un progetto industriale integrato nella filiera energetica, finalizzato alla reindustrializzazione e al rilancio dell'area industriale ex Pertusola, con investimenti industriali da realizzarsi nel periodo 2002-2005 per un totale di 133.771.000 euro, un onere a carico della finanza pubblica pari a 72.299.730 euro, di cui 18.140.000 euro a carico della regione Calabria e un'occupazione aggiuntiva di n. 240 addetti diretti.

Vista la propria delibera 27 maggio 2004, n. 17, in corso di pubblicazione, con la quale è stata approvata la rimodulazione del piano progettuale del contratto di programma di cui sopra, che prevede l'inserimento di investimenti nel settore agricolo e comporta investimenti totali per 143.231.000 euro (di cui 50.400.000 euro in aziende agricole), cui corrispondono agevolazioni finanziarie pari a 72.299.610 euro (di cui 18.140.000 euro a carico della regione Calabria);

Vista la nota n. 3888 del 16 novembre 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di proroga del termine per la realizzazione degli investimenti previsti dal contratto di programma di cui sopra al 31 dicembre 2006;

Considerato che la richiesta è motivata dalle difficoltà connesse alla rimodulazione di cui alla citata delibera 27 maggio 2004 e dagli adeguamenti resi necessari dalle innovazioni intervenute;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il termine di cui al punto 1.6 della delibera n. 32/2002 citata in premessa, è prorogato al 31 dicembre 2006.

2. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 253

05A03424

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Consorzio Sandalia S.c.a.r.l. - Proroga. (Deliberazione n. 68/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Vista la nota della Commissione Europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione Europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 marzo 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72/1999), riguardante le ulteriori attività ammissibili e le priorità regionali relative al settore turistico alberghiero;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 38 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181/2001), come rettificata dalla delibera 15 novembre 2001, n. 102 (*Gazzetta Ufficiale* 36/2002), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma con il Consorzio Sandalia S.c.a r.l., che prevede: un articolato piano di investimenti nel settore turistico nella zona nord-orientale delle province di Sassari e Nuoro, aree ricomprese nell'Obiettivo 1, coperte da deroga dell'art. 87 3.a) del Trattato CE.; 27 iniziative imprenditoriali e 5 iniziative immateriali, per investimenti ammessi complessivi pari a 103.540.312 euro; agevolazioni per 50.794.569 euro; un'occupazione aggiuntiva prevista in 672 U.L.A. e il termine per la realizzazione degli investimenti entro il 2003;

Vista la nota n. 1227569 del 4 novembre 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive ha proposto una proroga del contratto di programma di cui sopra al 23 aprile 2005;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il termine di cui al punto 1.5 della delibera n. 38/2001 citata in premessa, è prorogato al 23 aprile 2005.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la sopra citata delibera.

3. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 255

05A03425

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Alicos S.p.a. (già 7C Italia - S.p.a.) - I aggiornamento. (Deliberazione n. 69/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 4 agosto 2000, n. 104 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8/2001), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la costituenda 7C Italia S.p.a., riguardante la creazione di un call center per la gestione dei contatti tra le aziende clienti e i loro utenti finali, da realizzare nell'area urbana di Palermo, zona obiettivo 1, con investimenti ammessi pari a 11.624.412 euro, agevolazioni finanziarie per 6.391.464 euro, occupazione aggiuntiva di 763 unità lavorative annue (ULA) e termine per la realizzazione degli investimenti al 31 dicembre 2003;

Tenuto conto che, con verbale del 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Vista la nota 3888 del 16 novembre 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive, a seguito dell'andamento negativo del mercato propone una rimodulazione degli investimenti previsti dal contratto di programma di cui sopra, comportante un ridimensionamento e una redistribuzione degli investimenti che diminuiscono di 3.382.412 euro, cui corrispondono minori agevolazioni per 2.321.654 euro e una minore occupazione di 206 Unità lavorative annue (ULA). Richiede inoltre la proroga del termine di ultimazione degli investimenti al 31 ottobre 2004;

Considerato che il contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la 7C Italia S.p.a. è stato stipulato in data 11 febbraio 2002;

Considerato che i mutamenti di mercato intervenuti hanno comportato una modifica dell'assetto societario e la variazione della ragione sociale della 7C Italia S.p.A. in Alicos S.p.a.;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del programma di investimenti previsti dal contratto di programma di cui alle premesse, presentato dalla società Alicos S.p.a.

Il contratto aggiornato prevede investimenti pari a 8.242.000 euro.

2. L'onere a carico dello Stato, a seguito della rimodulazione, è rideterminato in 4.069.810 euro, con una diminuzione di 2.321.654 euro.

3. Il contratto dovrà realizzare, a regime, un'occupazione incrementale pari a n. 557 unità lavorative annue (U.L.A.).

4. Il termine per la realizzazione degli investimenti è previsto al 31 ottobre 2004.

5. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 104/2000.

6. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 256

05A03426

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Industrie Natuzzi S.p.a. - II aggiornamento. (Deliberazione n. 70/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, concernente l'accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la decisione della Commissione europea del 1º marzo 1995, notificata con lettera n. SG. (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea del 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG. (97) D/4949 del 30 giugno 1997, con la quale è stata disposta, tra l'altro, la proroga del summenzionato regime degli aiuti a finalità regionale;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 24 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 198/1996), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Industrie Natuzzi S.p.a., comportante investimenti complessivi pari a 315.695.000 euro (di cui 15.494.000 euro per infrastrutture) da realizzarsi entro il 1998 per la parte industriale ed entro il 2000 per la parte relativa alla ricerca, un onere per o Stato pari a 160.949.000 euro (di cui 15.494.000 euro per infrastrutture) ed un'occupazione a regime di n. 4.598 unità, di cui 2.814 incrementali;

Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* 183/2002), con la quale è stato approvato il programma di aggiornamento del piano di investimenti previsto dal contratto di programma di cui sopra, rideterminando gli investimenti a 232.161.200 euro (di cui 15.494.000 euro per infrastrutture), cui corrispondono agevolazioni di 121.720.900 euro e un'occupazione a regime di 3.784 unità, di cui 2.440 incrementali, nonché una proroga del termine per il completamento degli investimenti al 31 dicembre 2003;

Vista la nota n. 1227569 del 4 novembre 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive propone un aggiornamento del predetto contratto di programma, chiuso al 31 dicembre 2003 e che prevede:

la rimodulazione del programma di investimenti con esclusione di quelli relativi alla logistica e alle infrastrutture, comportante una diminuzione degli investimenti pari a 162.389.200 euro;

la diminuzione dell'onere a carico dello Stato pari a 86.668.300 euro;

la diminuzione dell'occupazione relativa alle iniziative agevolate pari a n. 1.596 unità;

Considerato che la Industrie Natuzzi S.p.a. ha segnalato l'esigenza di un aggiornamento degli assetti societari e del piano progettuale, necessari al fine di adeguare quest'ultimo alle nuove esigenze di mercato ed alle strategie complessive della Società e delle sue controllate;

Tenuto conto che il Ministero delle attività produttive ha evidenziato che il contratto di programma ha mantenuto nel suo complesso le caratteristiche di organicità e funzionalità previste;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del programma di investimenti previsti dal contratto di programma di cui alle premesse, presentato dalla Industrie Natuzzi S.p.a.

Il contratto aggiornato prevede investimenti pari a 69.772.000 euro, così come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere a carico dello Stato, a seguito della rimodulazione, è pari a 35.052.600 euro, registrando un minor onere pari a 86.668.300 euro.

3. Il Gruppo dovrà realizzare, a regime, un'occupazione complessiva pari a n. 2.188 unità lavorative, di cui 1.327 incrementali.

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 19/2002.

5. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 257

CONTRATTO DI PROGRAMMA INDUSTRIE NATUZZI S.P.A.

Tab. 1

Valori in euro

Scheda	Soggetto Attuatore	Localizzazione	Tipologia produzione	Investimenti	Contributo	Occupazione	
						Incrementale	Totale
S02	Industrie Natuzzi S.p.A.	Santeramo (BA)	Amm. salottificio	1.850.500	1.035.800	-598	0
S03	Ind. Natuzzi Spa (ex Divani e Poltrone Italia Srl)	Altamura (BA)	Salottificio	2.890.800	1.882.200	0	0
S04	Spagnesi S.p.A.	Quarrata (PT)	Salottificio	473.900	70.200	-6	73
S05	Ind. Natuzzi Spa (ex Spagnesi International Srl)	Acquaviva delle Fonti (BA)	Salottificio	526.900	347.800	0	0
S06	Industrie Natuzzi S.p.A.	Santeramo (BA)	Sala prot. falegnameria	193.300	97.600	14	14
S08	Industrie Natuzzi S.p.A.	Santeramo (BA)	Ampl. Uff. e sala prototipi	3.596.700	2.184.900	205	389
S09/ S11	Industrie Natuzzi S.p.A.	Santeramo (BA)	salottificio a ciclo completo	20.347.500	8.996.700	533	533
S10	Ind. Natuzzi Spa (ex Soft Cover Italia S.r.l.)	Matera	salottificio	7.312.000	4.689.000	222	222
S13	Industrie Natuzzi S.p.A.	Matera	salott. completo	8.563.500	4.479.400	272	272
S14 /15	Ind. Natuzzi Spa (ex Soft Cover Italia S.r.l.)	Matera	Salottificio a ciclo completo	13.907.600	6.702.900	267	267
S31	Ind. Natuzzi Spa (ex Divani e Poltrone Italia Srl)	Santeramo (BA) ora Altamura (BA)	Amm. Stab. salottificio (ampliam. programmma S03)	2.850.900	1.337.600	248	248
S32	Industrie Natuzzi S.p.A.	Santeramo (BA)	Uffici Santeramo	2.405.200	1.166.400	0	0
S37	Industrie Natuzzi S.p.A.	Iesce (Matera)	Taglio automatizz. Pelli e Infomatizzaz. Stabilim. collegam. S13	1.692.200	695.400	0	0
S38	Ind. Natuzzi Spa (ex Divani & Poltrone Italia)	Altamura (BA)	Automazione sistema di Trasporto – collegam. S31	671.200	290.200	0	0
40	Industrie Natuzzi S.p.A.	Santeramo BA)	Amm. Stabilim. salotti,	1.907.800	824.900	170	170
S43	Ind. Natuzzi Spa (ex Soft Cover Italia Srl)	La Martella (MT)	Automaz.reparto taglio tess. collegam. S14	582.000	251.600	0	0
	Totale			**69.772.000**	**35.052.600**	**1.327**	**2.188**

05A03427

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive, la Lear Corporation Italia Holding S.r.l. (gruppo Lear) e la Proma S.r.l. (gruppo Proma) - I aggiornamento. (Deliberazione n. 73/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimenti per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5/1996);

Vista la lettera della Commissione europea del 17 novembre 1997, n. SG (97) D/9536 in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 67.3.c) del Trattato C.E.;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 ottobre 1997, con il quale è stato disciplinato il regime nazionale di aiuti alle attività di ricerca e sviluppo;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 468/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 15 novembre 2001, n. 113 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88/2002), con la quale il Ministero delle attività produttive è stato autorizzato alla stipula del contratto di programma con la Lear Corporation Italia Holding S.r.l. (Gruppo Lear) e con la Proma S.r.l. (Gruppo Proma), per l'attuazione di investimenti industriali e di ricerca inerenti prodotti, sistemi e componenti ad alto valore tecnologico e innovativo, da destinare all'equipaggiamento di autoveicoli di nuova produzione delle maggiori case automobilistiche. La localizzazione di tali investimenti è stata individuata nelle unità produttive site in: Sicilia (Termini Imerese-PA), Basilicata (Melfi-PZ), Campania (Caivano-NA), Molise (Pozzilli-IS), Lazio (Cassino-FR), Piemonte (Orbassano-TO, Grugliasco-TO), facenti capo alle società controllate dai due Gruppi. L'attività di ricerca è stata prevista nel Centro di Ricerca di Grugliasco (TO). Gli investimenti ammessi sono pari a 72.544.118 euro (di cui 11.083.165 euro per ricerca), le agevolazioni finanziarie risultano di 27.332.758 euro, con un'occupazione prevista a regime di 1.673 addetti, di cui 386 incrementali. Il termine per la realizzazione degli investimenti industriali è stato fissato al 31 luglio 2003 e per gli investimenti in ricerca al 31 dicembre 2003;

Vista la nota n. 3888 del 16 novembre 2004 con la quale il Ministero delle attività produttive, in considerazione della grave crisi che ha colpito il settore auto e, in particolare, Fiat Auto, principale committente del contratto, ha proposto la rimodulazione degli investimenti previsti dal contratto di programma di cui sopra e, in particolare, lo stralcio degli investimenti industriali previsti in Piemonte e a Caivano (NA). Gli investimenti diminuiscono, pertanto, di 17.609.058 euro, con un conseguente minor onere a carico della finanza pubblica pari a 5.488.168 euro e una riduzione dell'occupazione incrementale pari a 44 unità. La proposta contiene inoltre una richiesta di proroga del termine degli investimenti industriali al 31 luglio 2005 e di ricerca al 31 dicembre 2004, nonché l'aggiornamento degli assetti societari intervenuti nel Gruppo Lear;

Considerato che, come evidenziato nella predetta nota, con le modifiche proposte rimane inalterata la validità economico-finanziaria del progetto;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del programma di investimenti previsti dal contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal Gruppo Lear e dal Gruppo Proma.

Il contratto aggiornato prevede investimenti pari a 54.935.060 euro (di cui 11.074.120 euro per ricerca), così come specificato nelle allegate tabelle 1 e 2, che fanno parte integrante della presente delibera.

2. L'onere a carico dello Stato, a seguito della rimodulazione, è pari a 21.844.590 euro, registrando un minor onere pari a 5.488.168 euro.

3. Il contratto dovrà realizzare, a regime, un'occupazione complessiva pari a n. 1.281 unità lavorative, di cui 342 incrementali, così ripartita tra i due gruppi: 498 unità di cui 82 incrementali a carico del Gruppo Proma e 783 unità di cui 260 incrementali a carico del Gruppo Lear.

4. Gli investimenti industriali previsti dovranno essere realizzati entro il 31 luglio 2005. Gli investimenti attinenti ai progetti di ricerca dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2004.

5. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 113/2001.

6. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla Segreteria di questo Comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 258

Contratto di Programma "Gruppo Lear e Gruppo Proma"

Tabella 1
Importi in Euro

Società	Località	Investimento	Onere finanza pubblica	ULA	
				Nuova	Totale
GRUPPO LEAR					
Lear Corporation Italia S.p.A.					
Investimenti Industriali	Termini Imerese (PA)	2.586.400	1.143.570	10	60
	S.Nicola di Melfi (PZ)	6.487.680	3.225.260	42	244
	Cassino (FR)	9.178.450	1.103.370	147	363
	Cassino (FR) (ex Pianfei Sud s.r.l.)	2.495.010	308.840	37	92
Totale Inv. Industriali		20.747.540	5.781.040	236	759
Attività di Ricerca & Sviluppo	Grugliasco (TO)	11.074.120	8.634.020	24	24
Totale Gruppo Lear		31.821.660	14.415.060	260	783
GRUPPO PROMA					
Proma S.S.A. S.r.l.					
Investimenti Industriali					
	S.Nicola di Melfi (PZ)	5.396.400	2.633.820	38	215
	Pozzilli (IS)	17.717.000	4.795.710	44	283
Totale Gruppo Proma		23.113.400	7.429.530	82	498
TOTALE CONTRATTO		**54.935.060**	**21.844.590**	**342**	**1.281**

Contratto di Programma "Gruppo Lear e Gruppo Proma"
(Interventi e oneri ripartiti per Regione)

Tabella 2

Importi in Euro

Regione	Investimento	Onere finanza pubblica	ULA	
			Nuova	Totale
Investimenti Industriali				
Basilicata	11.884.080	5.859.080	80	459
Campania	0	0	0	0
Sicilia	2.586.400	1.143.570	10	60
Molise	17.717.000	4.795.710	44	283
Lazio	11.673.460	1.412.210	184	455
Piemonte	0	0	0	0
Totale Inv. Industriali	43.860.940	13.210.570	318	1.257
Attività di Ricerca & Sviluppo				
Piemonte	11.074.120	8.634.020	24	24
TOTALE CONTRATTO	**54.935.060**	**21.844.590**	**342**	**1.281**

05A03428

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 30 marzo 2005, n. **6/2005.**

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

Alla Associazione italiana editori
UNIGEC-CONFAPI
Unione stampa periodica italiana
Federazione italiana editori giornali
Federazione nazionale stampa italiana
Associazione nazionale editoria periodica specializzata
Sindacato nazionale scrittori
Sindacato libero scrittori
e, per conoscenza:
Ministero per i beni e le attività culturali - Gabinetto dell'on.le Ministro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di euro 2.065.828,00 annui, vengono concessi su conforme parere di una apposita commissione di esperti.

Si rammenta che a norma del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2005, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovrà essere inoltrata al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - Promozione del libro e della lettura - via dell'Umiltà n. 33 - 00187 Roma, entro e non oltre il 30 giugno 2005.

Detta domanda dovrà essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato *A*, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente, da spedirsi separatamente dalla domanda, e corredata dalla documentazione di cui all'allegato *B*.

Al riguardo si ribadisce la necessità dell'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 416/1981 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge. A tale proposito si sottolinea che ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'art. 38 della deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il registro nazionale della stampa è stato soppresso e, dal 29 agosto 2001, sostituito dal registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.).

Ai sensi degli articoli 1 e 27 della deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/01/CONS l'iscrizione al R.O.C. costituisce, per i soggetti di cui all'art. 2 della deliberazione medesima, requisito per l'accesso alle provvidenze previste dalla legge n. 416/1981.

Si informa, al riguardo, che le imprese editrici tenute alla predetta iscrizione, in base al disposto dell'art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono esentate dalla iscrizione degli stessi periodici presso la cancelleria del tribunale.

Si rammenta, inoltre, che il pagamento del contributo assegnato, potrà essere liquidato mediante emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia ovvero accreditamento in c/c bancario o postale.

Si informa che i dati trasmessi a questa amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si invitano le associazioni in indirizzo a voler cortesemente dare la più larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore.

Roma, 30 marzo 2005

Il direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali: SCALA

ALLEGATO *A*

QUESTIONARIO per l'annata 2 0 0 4

TESTATA DELLA RIVISTA..
....
PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA TESTATA (Precisare l'eventuale titolo formale di rappresentanza) ....
....
Indirizzo * e tel...
CODICE FISCALE ....
REDAZIONE - indirizzo e tel..
....
DIRETTORE (se diverso dal responsabile)..
DIRETTORE RESPONSABILE e indirizzo ....
....
IMPRESA EDITORIALE...
....
Indirizzo * e tel...
CODICE FISCALE ....
STAMPATORE...
PERIODICITA'..
TIRATURA MEDIA PER NUMERO DI USCITA...
IMPORTO ABBONAMENTO ANNUO...
ANNO DI FONDAZIONE DELLA RIVISTA..
FASCICOLI EFFETTIVAMENTE PUBBLICATI NELL'ANNATA 2004...
DATA DI STAMPA DELL'ULTIMO FASCICOLO DELL'ANNATA 2004..
INDICARE LA CONTINUITA' E LA REGOLARITA' DELLA PUBBLICAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI ....
....
DATA E NUMERO DI POSIZIONE PRESSO IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (R.O.C.)
....
DATA E NUMERO DI REGISTRAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI ....
....
MODALITA' DI PAGAMENTO (coordinate bancarie ABI CAB e c/c, c/c postale, vaglia cambiario della Banca d'Italia, intestati al proprietario o al legale rappresentante della testata o all'impresa editoriale proprietaria della testata)...
....
....

ALTRE NOTIZIE EVENTUALI...
....

IL PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PERIODICO O DELL'IMPRESA EDITORIALE CHE SIA PROPRIETARIA DELLA TESTATA

DATA..............

Qualora non vengano tempestivamente fornite indicazioni diverse, l'indirizzo verrà utilizzato ai fini della corresponsione del contributo.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DIRETTA AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, IN ORIGINALE .

a) Dichiarazione dalla quale risulti che le pagine pubblicitarie sono state, per l'annata per la quale si richiede il contributo, inferiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 18 L. 67/87;

b) Eventuale programma di massima, possibilmente poliennale, della pubblicazione;

c) Dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti (art. 4, comma 2, D.P.R. 2.5.1983, n. 254);

d) Autocertificazione di iscrizione presso il Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.), ai sensi degli artt. 18 e 19 L.416/81, secondo lo schema allegato.

e) Dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante, del certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti, ai sensi del citato art. 19 L. 416/81, ovvero dichiarazione liberatoria che attesti l'inesistenza di personale avente diritto.

f) Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese – in validità e con l'indicazione della vigenza, secondo lo schema allegato;

g) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria da questa Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 10 e 11 della L. 15.5.1997, n. 127, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 69654236/215) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali
Dipartimento per i beni archivistici e librari
Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali
Servizio IV - Promozione del libro e della lettura
Via dell'Umiltà n. 33
00187 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) ai fini dell'ammissione al contributo di cui all' art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

I sottoscritt in qualità di
della impresa editoriale
con sede a
codice fiscale
in relazione alla richiesta di ammissione ai contributi previsti dalla legge indicata in oggetto, per le pubblicazioni edite nel 2004

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di essere iscritto nel Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) presso l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, al numero di posizione in data quale editore de periodic appresso indicat :

1) -" " registrato al Tribunale di n.
- inizio pubblicazioni il periodicità

Proprietario: ....
Sede/residenza:..
Rappresentato legalmente da:..
Nato a .... il ....residente a ....
Editore: ....
Sede/residenza:..
Rappresentato legalmente da:..

Direttore responsabile: ....
Residente a ....

2) -“ “ registrato al Tribunale di n.
- inizio pubblicazioni il periodicità

Proprietario: ………………………………………………………………………
Sede/residenza:………………………………………………………
Rappresentato legalmente da: ………………………………………
Nato a ……………… il ……………… residente a ……………
Editore: ……………………………………………………………………
Sede/residenza:………………………………………………………
Rappresentato legalmente da: ………………………………………

Direttore responsabile: ……………………………………………………
Residente a ……………………………………………………………

Ecc.

I sottoscritt dichiara inoltre che alla data attuale risulta essere in regola con gli adempimenti previsti dalla stessa legge 416/81, relativamente all’aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione depositate presso il suddetto Ufficio.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 26, primo comma, della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, nel caso di mendaci dichiarazioni o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dal beneficio dei contributi assegnati.

Data Firma

Ai sensi dell'art. 3, comma 10 e 11 della L. 15.5.1997, n. 127, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 69654236/215) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali

Dipartimento per i beni archivistici e librari
Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali
Servizio IV - Promozione del libro e della lettura
Via dell'Umiltà n. 33
00187 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione all'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Il sottoscritto nato a il
residente in via
quale titolare/legale rappresentante dell'impresa
ragione sociale codice fiscale
partita IVA

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che l'impresa svolge regolarmente la propria attività presso la sede di via

ed è iscritta al Registro delle imprese di al n. in data
oggetto sociale:

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l'impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e non ha dichiarato, negli ultimi cinque anni, fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 26, primo comma, della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, nel caso di mendaci dichiarazioni o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Data Firma

05A03305

CIRCOLARE 30 marzo 2005, n. **7.**

Contributi in conto interessi su mutui agevolati in favore dell'editoria libraria, per opere di elevato valore culturale - Articolo 34, legge 5 agosto 1981, n. 416, e relativo decreto attuativo del 14 febbraio 1997.

Alla Associazione italiana editori
UNIGEC-CONFAPI
Associazione bancaria italiana (ABI)
M.C.C. S.p.a.
e, per conoscenza:
Al Ministero per i beni e le attività culturali - Gabinetto dell'on.le Ministro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

I contributi in conto interessi, concessi in base alla legge indicata in oggetto, vengono deliberati previo parere di una commissione di esperti che esamina i programmi editoriali presentati nelle domande di finanziamento.

Si rammenta che, a norma del decreto attuativo del 14 febbraio 1997, le sopra indicate richieste devono essere indirizzate al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - Ufficio di segreteria della commissione, via dell'Umiltà n. 33 - 00187 Roma.

Si comunica che in base al rifinanziamento del suddetto art. 34, concesso dall'art. 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il corrente anno finanziario 2005 è l'ultimo esercizio finanziato dalla predetta legge. Pertanto le richieste di mutuo dovranno pervenire inderogabilmente entro il 31 maggio 2005.

Le banche prescelte per la concessione del credito, devono stipulare le delibere di finanziamento entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione del parere favorevole della commissione sulle opere presentate. Il successivo contratto di mutuo dovrà essere stipulato invece entro centottanta giorni dalla ricezione della comunicazione d'impegno del relativo contributo da parte di questa Amministrazione.

Si rammenta che, dal 1º gennaio 2002, le domande di agevolazione presentate al Ministero per i beni e le attività culturali, in base all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono esprimere gli importi in euro.

Si informa, inoltre, che i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente curare la più ampia diffusione della presente circolare presso i propri aderenti.

Roma, 30 marzo 2005

Il direttore generale: SCALA

05A03306

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 24 marzo 2005, n. **12.**

Applicazione del Reg. (CE) n. 2102/2004 della Commissione.

Alle regioni e provincie autonome
Alle OO.PP. interessate
All'Agea Coordinamento

Si informa che nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 365, del 10 dicembre 2004, è stato pubblicato il regolamento della Commissione n. 2102/2004, del 9 dicembre 2004 relativo all'attuazione di alcune misure eccezionali di sostegno del mercato delle uova in Italia.

Si tratta di compensazioni da concedere ai produttori che hanno dovuto portare alla trasformazione o alla distruzione le uova da cova di pollo e di tacchino, sebbene provenienti da soggetti sani, a seguito di disposizioni in materia veterinaria varate in applicazione della direttiva 92/40/CEE per combattere le epidemie di influenza aviaria che hanno colpito gli allevamenti di talune regioni italiane.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 del menzionato regolamento n. 2102/2004, le compensazioni per singolo uovo da cova sono pari a:

€ 0,0942 per uovo di pollo utilizzato per la trasformazione e per un numero totale massimo di 770.751 unità, pari a € 72.604,74;

€ 0,1642 per uovo di pollo destinato alla distruzione e per un numero totale massimo di 165.040 unità, pari a € 27.099,57;

€ 0,5992 per uovo di tacchino, per un numero totale massimo di 264.930 unità, pari a € 158.746,05.

Inoltre il riconoscimento della compensazione interviene solo se le uova da cova sono state trasformate o distrutte nell'arco dei seguenti riferimenti temporali:

dal 17 dicembre 1999 al 14 aprile 2000;

dal 14 agosto al 16 ottobre 2000;

dall'11 ottobre 2002 al 30 settembre 2003.

Per quanto sopra indicato, si reputa opportuno fornire talune indicazioni alle quali i soggetti interessati devono attenersi per poter usufruire delle risorse finanziarie rese disponibili a favore dei produttori italiani.

Beneficiari.

Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni previste all'art. 1, comma 2, del reg. (CE) n. 2102/2004, i titolari delle aziende produttrici di uova da cova e degli incubatoi situati nelle regioni del Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna i quali, nei periodi di tempo sopra indicati, possono dimostrare di aver dovuto distruggere o destinare alla trasformazione le uova da cova della specie *Gallus domesticus* (pollo) e *Meleagris gallopavo* (tacchino) per effetto delle misure urgenti di prevenzione della diffusione dell'influenza aviaria emanate dal Ministero della salute.

Presentazione della domanda.

Le ditte interessate devono presentare apposita domanda all'organismo pagatore riconosciuto competente in base alla sede legale o residenza dell'impresa o della persona fisica che fa la domanda.

Lo schema di fac-simile allegato 1 può essere utilizzato per la presentazione delle domande, le quali, in carta semplice, devono pervenire all'organismo pagatore entro e non oltre la data limite del 30 aprile 2005 corredate della documentazione probante consistente in:

documentazione sottoscritta dal veterinario della ASL relativa alla distruzione delle uova da cova,

oppure:

dichiarazioni sottoscritte dal produttore o dall'incubatoio delle uova da cova e dal responsabile dell'industria dove le uova sono state consegnate per la trasformazione, utilizzando il modello fac-simile allegato 2.

Compiti degli organismi pagatori.

Gli organismi pagatori verificano la completezza e correttezza delle domande pervenute entro la predetta data limite del 30 aprile 2005 e della relativa documentazione e provvedono a liquidare il beneficio spettante a ciascun richiedente avente diritto.

L'Agea - Coordinamento assicura che la somma totale liquidata non superi quella massima ammessa dal reg. (CE) n. 2102/2004.

Nel caso in cui l'ammontare finanziario delle richieste ritenute ammissibili superi il massimale ammesso, si provvederà a liquidare a ciascun interessato un ammontare proporzionalmente ridotto.

Roma, 24 marzo 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 309

ALLEGATO I

SCHEMA DI DOMANDA PER IL PRODUTTORE

All'organismo pagatore

Via ....

Città .... (c.a.p.) ....

Il sottoscritto .... titolare/legale rappresentante dell'allevamento da riproduzione/incubatoio sito in via .... con sede legale in .... via .... n. ... c.f. .... tel. .... e-mail: .... chiede di essere ammesso ad usufruire dei benefici previsti dal reg. (CE) n. 2102/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, relativo alle misure eccezionali di sostegno del mercato del settore delle uova.

A tal fine dichiara:

di aver destinato alla trasformazione n. .... uova da cova del genere «*Gallus*»;

di aver destinato alla distruzione n. .... uova da cova del genere «*Gallus*»;

di aver destinato alla distruzione n. .... uova da cova del genere «*Meleagris*»,

nei periodi compresi negli intervalli temporali indicati nell'art. 1 del reg. (CE) n. 2102/2004 e ripresi nella circolare del ....

Allega alla presente:

☐ le certificazioni sanitarie che attestino l'avvenuta distruzione delle uova da cova nei prescritti periodi di riferimento e/o;

☐ le dichiarazioni di cui all'allegato II della presente circolare.

Luogo e data ....

Firma ....
(il titolare o legale rappresentante)

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Visto per autentica
(timbro e firma)

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE

I sottoscritti .... e .... titolari/legali rappresentanti rispettivamente:

1) dell'allevamento da riproduzione/incubatoio .... sito .... in via .... n. ... con sede legale in .... via .... c.f. ....tel. .... e-mail: ....

2) dell'impianto di trasformazione .... sito .... in via .... n. ... con sede legale in .... via .... c.f. .... tel. .... e-mail: ....

Dichiarano:

di aver proceduto alla trasformazione di n. .... uova da cova del genere «*Gallus*» in data ....

Luogo e data ....

Firma ....
(il titolare o legale rappresentante)

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Firma ....
(il titolare o legale rappresentante)

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Visto per autentica
(timbro e firma)

05A03330

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 aprile 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2971
Yen giapponese	139,76
Lira cipriota	0,5829
Corona ceca	29,897
Corona danese	7,4491
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68640
Fiorino ungherese	245,87
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4304
Zloty polacco	4,0879
Corona svedese	9,1703
Tallero sloveno	239,72
Corona slovacca	38,720
Franco svizzero	1,5489
Corona islandese	79,51
Corona norvegese	8,1730
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3950
Leu romeno	36359
Rublo russo	36,0300
Nuova lira turca	1,7507
Dollaro australiano	1,6745
Dollaro canadese	1,5927
Yuan cinese	10,7354
Dollaro di Hong Kong	10,1166
Rupia indonesiana	12309,48
Won sudcoreano	1316,56
Ringgit maltese	4,9289
Dollaro neozelandese	1,8002
Peso filippino	70,400
Dollaro di Singapore	2,1394
Baht tailandese	51,365
Rand sudafricano	7,8754

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A03514

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimenti di onorificenze al merito all'Arma dei carabinieri

Con decreto del Ministro della difesa del 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Gen. C.A. Carlo Alfiero nato l'11 giugno 1938 a Frignano (Caserta) con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di grandi doti umane ed intellettuali di un insieme armonico di pregevolissimi requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di sempre più alti incarichi, tra i quali figurano quelli di comandante della regione "Campania", della Scuola ufficiali carabinieri nonché della divisione "Pastrengo", nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali individuando soluzioni sempre brillanti ed originali, mantenendo proficui rapporti con le autorità e la popolazione e costituendo altresì chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Chiamato al prestigioso ancorché delicato incarico di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ha proseguito in tale mandato la sua opera di elevatissima qualità, contribuendo sensibilmente allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, ottobre 1957 - febbraio 2003.

Con decreto del Ministro della difesa del 21 maggio 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al dottor Abdessattar Ben Nour nato l'8 novembre 1950 a Tunisi (Tunisia) con la seguente motivazione:

«Direttore generale comandante della Guardia nazionale tunisina, Corpo di polizia affine all'Arma dei carabinieri per tradizioni e cultura, con straordinaria capacità ed acuta lungimiranza ha operato per accrescere il già consolidato rapporto di interazione e collaborazione che lega le due organizzazioni. In tale comunione di intenti ha perseguito, con intelligente iniziativa e determinazione, lo sviluppo di sinergie volte ad individuare comuni e più efficaci soluzioni ordinative, logistiche ed operative che hanno sensibilmente contribuito allo sviluppo ed al progresso di entrambe le istituzioni». - Territorio nazionale ed estero, aprile 2000 - febbraio 2004.

Con decreto del Ministro della difesa del 1º settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Stefano Alfredo Del Duca nato il 2 gennaio 1949 a Piedimonte S. Germano (Frosinone) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di trentaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, settembre 1968 - giugno 2002.

Con decreto del Ministro della difesa del 1º settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Franco Antonioni nato il 1º gennaio 1946 a Fano (Pesaro) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevoli requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trenta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di importanti incarichi, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente, ha costantemente svolto opera di elevatissima qualità, contribuendo così allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, aprile 1970 - gennaio 2002.

Con decreto del Ministro della difesa del 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Pietro Bonanni nato il 30 aprile 1940 a Canterano (Roma) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevoli requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di importanti incarichi, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Ha costantemente svolto opera di elevatissima qualità, contribuendo così allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, dicembre 1961 - aprile 2002.

Con decreto del Ministro della difesa del 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Mario Benedetti Isidori nato il 26 settembre 1939 a Spoleto (Perugia) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, ottobre 1957 - settembre 2001.

Con decreto del Ministro della difesa del 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Silvio Bachetti nato il 29 dicembre 1940 ad Ascoli Piceno con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, 24 agosto 1958 - 1º ottobre 2002.

Con decreto del Ministro della difesa del 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Angelo Bagnasco nato il 15 dicembre 1948 a Savona con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, settembre 1968 - luglio 2001.

Con decreto del Ministro della difesa del 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Carlo Alteri nato il 2 gennaio 1947 a Morolo (Frosinone) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, 22 settembre 1965 - 17 marzo 2003.

Con decreto del Ministro della difesa del 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Domenico Arato nato il 26 luglio 1947 a Scicli (Ragusa) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autore vole. Nel corso di oltre trentacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali; individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, 16 marzo 1967 - 30 settembre 2002.

Con decreto del Ministro della difesa del 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Giovan Vittorio Avorio nato il 16 agosto 1947 a Napoli con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, 16 settembre 1965 - 29 giugno 2003.

Con decreto del Ministro della difesa del 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Fernando Baglivo nato il 25 ottobre 1940 a Castel San Lorenzo (Salerno) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, 15 marzo 1958 - 26 ottobre 2002.

05A03337-03338-03339-03343-03340-03341-03346-03347-03342-03344-03345-03348

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501085/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00